
 CONSORZIO DI BONIFICA della romagna occidentale	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottato da

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

(in seguito, per brevità, “Consorzio” o “Ente”)

STORICO DELLE MODIFICHE		
Rev.	Data	Descrizione della modifica
0		Prima stesura
1	07/2018	Recepimento modifiche art. 25-duodecies; introduzione art. 25-terdecies e adeguamento alla L.179/17 (tutela del segnalante); Iter approvazione dei documenti allegati al MOG
2	31.01.19	Revisione dell’iter di aggiornamento delle procedure allegate al MOG
3	21.03.22	Revisione a seguito di modifiche legislative; introduzione artt. 25quinqüesdecies e 25-sexiesdecies.
4	29.06.23	Modifica parti speciali
5	28.03.24	Modifica rapporto fra Gestore del canale whistleblowing e OdV
6	28.06.24	Modifica disciplina i rapporti tra Gestore del canale interno di segnalazioni e OdV
APPROVAZIONE		
Rev.	Data	
0	24.11.17	Consiglio di amministrazione - Delibera n. 31/2017
1	06.11.18	Consiglio di amministrazione - Delibera n. 50/2018
2	31.01.19	Consiglio di amministrazione - Delibera n. 56/2019
3	28.04.22	Consiglio di amministrazione - Delibera n. 29/2022
4	29.06.23	Consiglio di amministrazione - Delibera n. 66/2023
5	28.03.24	Consiglio di amministrazione - Delibera n. 86/2024
6	28.06.24	Consiglio di amministrazione - Delibera n. 89/2024

 CONSORZIO DI BONIFICA della romagna occidentale	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

INDICE

PARTE GENERALE


1	INTRODUZIONE	4
2	DESCRIZIONE DEL CONSORZIO	16
3	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	20
4	PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	22
5	ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO	23
6	RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI	28
7	ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI	29
8	SISTEMA DISCIPLINARE	30
9	FORMAZIONE DEL PERSONALE	34

PARTE SPECIALE

1.	PARTE SPECIALE A - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	36
2.	PARTE SPECIALE B - REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	54
3.	PARTE SPECIALE C - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO...66	
4.	PARTE SPECIALE D - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI.....	75
5.	PARTE SPECIALE E - REATI AMBIENTALI.....	76
6.	PARTE SPECIALE F - DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI.....	83


ALLEGATI:

- **CODICE ETICO**
- **STATUTO**
- **PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E LA TUTELA DEL SEGNALANTE**
- **ELENCO PROCEDURE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTERNO**

 CONSORZIO DI BONIFICA della romagna occidentale	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- **DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (POV)**
- **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)**
- **REGOLAMENTI CONSORTILI ➤ DELEGHE, PROCURE E POTERI DI FIRMA**

 CONSORZIO DI BONIFICA della romagna occidentale	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

1 INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo n. 231/2001


In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (dipendente da reato) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- (i) Da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- (ii) Da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti derivanti da reato ivi espressamente previsti, gli enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato.

Tra le sanzioni irrogabili, quelle certamente più gravose per l'ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

 CONSORZIO DI BONIFICA della romagna occidentale	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024


Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli di corruzione e concussione (art. 25) e di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24): Più precisamente, si riportano qui di seguito i reati presupposto *ab origine* previsti:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.)

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione, corruzione, istigazione alla corruzione di membri e funzionari della C.E.E. o di altri stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.); ▪ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

Successivamente, l'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350, recante «disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie», convertito dalla Legge 23 novembre 2001, n. 409, ha inserito nel novero dei reati presupposto previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25-bis, i seguenti ulteriori reati:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

 CONSORZIO DI BONIFICA della romagna occidentale	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

In seguito, nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, recante «Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della Legge 3 ottobre 2001, n. 366», entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione dei reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.), successivamente abrogato ad opera del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)¹;
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).


La Legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la fattispecie di cui all'art. 2623 c.c. ("falso in prospetto") e contestualmente ha inserito tale reato all'interno del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173-bis).

In seguito alla citata traslazione, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001, come precedentemente previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamanti dall'abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali "false comunicazioni sociali" di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli.

L'art. 3 della Legge del 14 gennaio 2003, n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001, l'art. 25-quater, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" – associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);

¹ La fattispecie in esame, a seguito della modifica apportata dall'art. 37 comma 35, lettera a) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, si riferisce, attualmente, allo svolgimento delle sole attività di controllo e non più a quelle di revisione che sono state riprese dall'art. 29.

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.); misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15.12.1979, n. 265 conv. con L. 6.2.1980, n. 15) – nonché dei delitti “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, recante “Misure contro la tratta delle persone” ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001, l'art. 25-quinquies (delitti contro la personalità individuale) – riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) – il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione degli specifici delitti contro la personalità individuale previsti dal codice penale ed ivi indicati.

L'art. 9 della Legge del 18 aprile 2005, n. 62 “Reati di abuso di mercato” ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art.25-sexies (Abusi di mercato), i seguenti reati presupposto: abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58 del 1998) e manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998).


La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 (articolo 8) ha introdotto nel D.Lgs. n.231 con l'art. 25-quater-1, quale reato presupposto “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” (art. 583-bis c.p.).

La Legge 3 agosto 2007, n.123 (articolo 9) ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-septies che disciplina gli illeciti amministrativi derivanti dai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 590 e 583 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Il citato art. 25-septies è stato successivamente modificato dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il quale, tra l'altro, indica all'art. 30, come comportamento esimente, l'adozione di un modello organizzativo conforme ai sistemi di gestione per la sicurezza richiamati dall'articolo stesso.

L'articolo 63 comma 3 del D.Lgs. n.231 del 21 novembre 2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-octies che inserisce anche i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

In particolare, tali reati (ad eccezione del reato di ricettazione) erano già rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, a condizione che fossero realizzati a livello transnazionale (secondo l'articolo 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006); a seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati divengono rilevanti anche su base nazionale.

Rimangono in vigore i rimanenti reati transnazionali relativi alla legge n.146 del 16 marzo 2006. per i casi di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa, il riciclaggio e la tratta di emigrati.

 CONSORZIO DI BONIFICA della romagna occidentale	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024


Alle integrazioni sopra riportate, si devono aggiungere gli interventi legislativi intervenuti ad ampliare il novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti: la Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha inserito nel Decreto l'art. 24-bis i delitti informatici e il trattamento illecito di dati.

A seguire con Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» è stato introdotto l'art. 24-ter concernente i delitti di criminalità organizzata: associazione a delinquere (art. 416 c.p.); riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); tratta di persone (art. 601); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); promozione, organizzazione, finanziamento etc. della immigrazione clandestina (art. 12 D.Lgs. n. 286/98); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d. P.R. n. 309/90); produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 d. P.R. n. 309/90).

Dal canto suo, la Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», ha inserito l'art. 25-bis.1, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio", nel quale figurano quali reati presupposto della responsabilità dell'ente, le fattispecie di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); di illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.); di frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei protocolli agroalimentari (art. 517 quater c.p.). Inoltre, la medesima legge ha inserito nel corpo del D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 novies, "delitti in materia di diritto d'autore", nel quale vengono ricomprese svariate violazioni in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies l. 22 aprile 1941, n. 633); la stessa legge ha viepiù emendato l'art. 25-bis D.Lgs. 231/2001, con l'inserimento della lett. f-bis, per cui tra i reati presupposto figurano anche la "contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" (art. 473 c.p.) e "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" (art. 474 c.p.).

Ancora, la Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottato dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice Penale e di procedura penale», ha inserito l'art. 25-decies (la cui numerazione originaria – art. 25 novies – è stata corretta ad opera del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121), che prevede il delitto di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (cfr. art. 377 bis c.p.)

In data 7 Luglio 2011, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto Legislativo n. 121, che modifica il D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa anche alla commissione dei reati ambientali. Il governo italiano ha così recepito le direttive europee in merito ai

 CONSORZIO DI BONIFICA della romagna occidentale	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

danni ambientali che impongono di sanzionare penalmente le condotte illecite individuate dalla direttiva 2008/99 e di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche. Nel provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri, oltre alla direttiva 2008/99CE, viene recepita anche la 2009/123CEE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento. Nel D.Lgs. 231/2001 è stato quindi inserito l'articolo Art. 25-undecies (Reati ambientali).

Le fattispecie di reato introdotte dal nuovo articolo, per le quali gli Enti possono essere chiamati a rispondere sono:

- Distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti; ▪
Tratta di specie in estinzione;
- Scarico acque reflue industriali;
- Rifiuti;
- Inquinamento di suolo, sottosuolo, acque;
- Emissioni in atmosfera
- Sostanze lesive dell'ozono;
- Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di "sostanze inquinanti").

Il D.Lgs. n. 109/2012 - pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 Agosto 2012- amplia ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-duodecies, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In particolare, il provvedimento di cui all'art.22 comma 12 bis del Testo unico sull'immigrazione, prevede alcune circostanze aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare nel caso in cui esso sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ovvero:


- Vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;
- Vengano occupati minori in età non lavorativa;
- Ricorrano le ipotesi di sfruttamento di cui all'articolo 603 bis del codice penale ("...l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro").

La Legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" interviene sul codice penale, principalmente:

- attraverso alcune modifiche di sostanza degli artt. 317 c.p. (concussione), 318 c.p. (corruzione cosiddetta impropria) e 322 c.p. (istigazione alla corruzione);
- mediante introduzione di due nuove fattispecie delittuose agli artt. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) e 346-bis (traffico di influenze illecite).

Rispetto al D.Lgs. 231/2001, la suddetta novella ha introdotto i seguenti cambiamenti:

- modifica dell'art. 25 (ora rubricato: "Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione") introducendo il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319quater c.p.);

 CONSORZIO DI BONIFICA della romagna occidentale	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

- introduzione alla nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter del reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635, co. 3, c.c.).

Il D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile", interviene su Codice Penale principalmente attraverso:

- la modifica degli articoli 602-ter, 609-ter, 609-quinques, aumentandone le pene previste;
- l'introduzione dell'articolo 609-duodecies (circostanze aggravanti);
- l'introduzione dell'articolo 25bis nel DPR 313 del 14 novembre 2002 (certificato penale del casellario giudiziario richiesto dal datore di lavoro): richiede l'acquisizione del documento per le figure che svolgono attività con contatti diretti e regolari con minori.

Riguardo al D.Lgs.231/2001, ha introdotto anche i seguenti cambiamenti:

- ha modificato l'art.25-quinques (Delitti contro la personalità individuale) introducendo il reato di "Adescamento di minorenni" (art. 609-undecies c.p.).

La Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", interviene sul Codice Penale principalmente attraverso le seguenti previsioni:

- in relazione alle omesse dichiarazioni ex art. 4, co. 1 d.l. n. 167/1990, realizzate fino al 30 settembre 2014, introduce la possibilità, entro il 30 settembre 2015, di una "collaborazione volontaria" che si sostanzia in una 'autodenuncia' e nel versamento all'Erario di quanto dovuto;
- viene aumentata la sanzione edittale delle pene pecuniarie per i delitti di riciclaggio e reimpiego (articolo 648-bis e 648-ter);
- viene introdotto l'articolo 648-ter (autoriciclaggio): l'obiettivo è punire chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La novella in esame ha inciso sull'articolato normativo del D.Lgs.231/2001, modificando l'art.25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) e introducendo il reato di "Autoriciclaggio" (art. 648-ter1 c.p.).

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" interviene sul codice penale principalmente attraverso l'introduzione del Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente, che inserisce una serie di nuovi reati che sanzionano le condotte di "Inquinamento ambientale", "Disastro ambientale", "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività", "Impedimento al controllo" e le relative conseguenze.

La normativa sopra richiamata ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 i seguenti cambiamenti:

- modifica dell'art.25-undecies (Reati ambientali), con relative sanzioni, recependo gli articoli:
 - 452-bis "Inquinamento ambientale";

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

- 452-quater “Disastro ambientale”;
- 452-quinques “Delitti colposi contro l'ambiente”; ○ 452-sexies “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”; ○ 727-bis “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”;
- 733-bis “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”.

La Legge n. 69 del 27 maggio 2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, interviene attraverso la modifica di:

- la disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione; - concussione;
- altri aspetti legati alla criminalità organizzata. Inoltre, è intervenuta sul Codice Civile attraverso: - la modifica dell’art. 2621 “False comunicazioni sociali”;
- l’introduzione dell’art. 2621-bis “Fatti di lieve entità”;
- l’introduzione dell’art. 2621-ter “Non punibilità per particolare tenuità”;
- la modifica dell’art. 2622 “False comunicazioni sociali delle società quotate”.

La legge in esame ha introdotto i seguenti cambiamenti al D.Lgs.231/2001:

- modifica dell’art.25-ter (Reati societari), con relative sanzioni, recependo le modifiche gli articoli 2621 e 2622 e introducendo l’articolo 2621-bis del Codice Civile.

La Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 ha sostituito l’art.603-bis del Codice Penale definendo in modo chiaro l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (c.d. Caporalato), attraverso la definizione dei reati relativi allo sfruttamento della manodopera in modo diretto o indiretto (tramite appalto a terzi di attività), definendo in modo chiaro i criteri di sfruttamento e rivedendo le pene applicate.

Rispetto al D.Lgs.231/2001, sono stati introdotti i seguenti cambiamenti:

- modifica dell’art.25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale), aggiungendo questa nuova tipologia di reato, con le relative sanzioni applicabili.

Con la Legge 11 dicembre 2016, n. 236, in vigore dal 7 gennaio 2017, è stato inserito nel Codice Penale l’art. 601-bis che punisce il traffico di organi prelevati da persona vivente, anche in relazione a chi ne organizza o pubblicizza i relativi viaggi ovvero diffonde, anche per via informatica, annunci tesi a tale scopo. È stata inoltre estesa a tali nuove fattispecie, nonché a quelle (già vigenti) relative al traffico di organi di persone defunte (artt. 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, Legge 1° aprile 1999, n. 91), la disciplina dell’associazione per delinquere di cui all’art 416, comma 6, c.p., previsto dall’art.24-ter del D.Lgs. 231/2001.

Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” ha introdotto le seguenti modifiche:

- ha riformulato il delitto di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c.;
- ha introdotto la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- ha previsto le pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- ha modificato le sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

Nel novembre del 2017, con la L. n. 161 del 17 ottobre 2017 viene modificato l'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001. In particolare, l'art. 30, comma 4 della L. 161/2017, aggiunge ulteriori tre commi (1-bis, 1-ter e 1-quater) all'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, al fine di sanzionare alcune condotte di immigrazione clandestina. Nello specifico, viene prevista una sanzione per gli enti nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

La predetta fattispecie criminosa è integrata, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998, ovvero: il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplosive.

Il 27 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea

- Legge Europea 2017».

Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-terdecies, rubricato «razzismo e xenofobia». L'articolo citato prevede la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 nel caso in cui l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti previsti.

Il 29 dicembre 2017 entra in vigore la Legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, che introduce per la prima volta in maniera organica una disciplina sul c.d. *“whistleblowing”* ed inserisce regole restrittive sull'identità del segnalante, che non può mai essere rivelata.

L'introduzione della L. 179/17 ha modificato l'art. 6 del D.Lgs.231/2001 introducendo i commi 2bis, 2-ter e 2-quater. In particolare, il comma 2-bis prevede che i modelli di organizzazione debbano contenere:

- uno o più canali (nonché un canale alternativo con modalità informatiche) che consentano di presentare segnalazioni garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di ritorsioni o discriminazioni dirette o indirette nei confronti del segnalante;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il D.Lgs. n. 21 del 01 marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103».

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

L'articolato normativo interviene dunque in più ambiti (tutela della persona, dell'ambiente, del sistema finanziario, reati di associazione di tipo mafioso e con finalità di terrorismo), abrogando disposizioni esterne al Codice penale e introducendone altre al suo interno.

In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia"), dell'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006 (richiamato invece nell'articolo 25-undecies, "Reati ambientali") e l'articolo 1 della L. 625/1979.

Inoltre, vengono modificati: l'articolo 601 del codice penale ("Tratta di persone") introducendo pene per equipaggio, ufficiale e comandante di navi utilizzate per la tratta delle persone, l'articolo 601-bis ("Traffico di organi prelevati da persona vivente"), introducendo pene per chi svolge opera di mediazione nel traffico di organi.

Le disposizioni abrogate non rimangono tuttavia prive di rilievo penale, poiché le medesime fattispecie vengono ora disciplinate all'interno del codice penale, in particolare nei nuovi articoli 604-bis ("Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa"), 452-quaterdecies ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti") e 270-bis.1 ("Circostanze aggravanti e attenuanti").

Le disposizioni modificate impattano sugli artt. 24-ter e 25-quinques del D.Lgs. 231/2001.

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ha introdotto la fattispecie di "traffico di influenze illecite" prevista dall'art. 346-bis c.p., oltre ad inasprire le sanzioni interdittive previste per i reati di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 e a rendere perseguibili a querela di parte il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

In seguito, con la Legge 3 maggio 2019, n. 39 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizione sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014" ha inserito nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 – art. 25-*quaterdecies* - il reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Infine, con due successivi interventi legislativi – dapprima il D.L. n. 124/2019 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019 e il D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea - è stato ulteriormente ampliato il novero dei reati presupposto con l'inserimento nel D.Lgs. 231/2001 (segnatamente agli artt. 25-*quinqüesdecies* e 25-*sexiesdecies*) dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 e di violazione delle disposizioni legislative in materia doganale e la modifica degli artt. 24 e 25 del medesimo Decreto, mediante l'introduzione di ulteriori delitti contro la pubblica amministrazione (es. abuso d'ufficio) e di frode in agricoltura di cui all'art. 2, L.n. 898/1986.

Scopo e principi del Modello Organizzativo

Scopo del presente Modello Organizzativo è quello di costruire un sistema strutturato e organico di protocolli nonché di predisporre attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

ex ante), volto eliminare o quanto meno ridurre il rischio di commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal D.lgs. 231/2001.

Mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la conseguente proceduralizzazione delle stesse, il Modello si propone la finalità di:

- Rafforzare la propria determinazione nel diffondere la cultura del rispetto delle regole e ribadire che ogni forma di comportamento illecito viene fortemente condannata dal Consorzio in quanto (anche nel caso in cui l'Ente fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui l'Ente intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- Consentire al Consorzio, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati.
- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito da cui può derivare non soltanto una responsabilità personale (sia essa di natura civile, penale, amministrativa, disciplinare) ma anche una responsabilità diretta in capo all'Ente.

Sotto un profilo metodologico, i criteri che reggono la costruzione e l'attuazione del Modello sono:

- La mappatura delle "**aree di attività a rischio**" vale a dire quelle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- La previsione di specifici **protocolli** volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- La specificazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- L'affidamento all'**Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e destinatario delle informazioni provenienti dalle strutture dell'Ente, di compiti di supervisione sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- L'adozione di un **sistema disciplinare**, idoneo a sanzionare la violazione delle misure indicate nel Modello;
- L'applicazione del **Codice Etico** che prevede l'insieme dei principi fondamentali di comportamento dell'Ente e dei propri dipendenti, amministratori e collaboratori nell'esercizio di tutte le attività;
- L'attività di **diffusione e formazione** a tutti i livelli delle regole comportamentali e dei protocolli istituiti.

L'art. 6 del D.Lgs 231/2001 dispone che i modelli di organizzazione e gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categorie, comunicati al Ministero della Giustizia ed approvati dallo stesso.

Per questo motivo, per la redazione del presente documento si è fatto riferimento alle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001" proposte da CONFINDUSTRIA, secondo l'ultima versione adottata nel giugno 2021.

Metodo di lavoro seguito per la redazione del modello

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

Il modello organizzativo espresso nel presente documento è stato redatto utilizzando il seguente metodo di lavoro:

- Analisi dei documenti identificativi dell'Ente: statuto, deleghe e procure, organigrammi;
- Analisi dei documenti espressivi del funzionamento e controllo dell'Ente: procedure, Regolamenti vari;
- Interviste ai referenti di tutte le aree aziendali, con particolare approfondimento dei processi potenzialmente a rischio;
- Identificazione delle aree a rischio reato, con riferimento a tutti i reati previsti dal Decreto;
- Valutazione della gravità del rischio connesso, tenendo in considerazione le procedure ed i controlli già operativi nell'Ente;
- Identificazione delle modalità operative per prevenire, evitare o minimizzare l'accadimento dei reati, con definizione di specifici provvedimenti (protocolli);
- Condivisione dell'analisi rischi e protocolli con il Management; identificazioni delle aree a maggior rischio e conseguente stesura del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e delle relative parti speciali;
- Identificazione dell'Organismo di Vigilanza;
- Definizione delle attività formative rivolte ai destinatari del Modello Organizzativo.

Destinatari del presente Modello Organizzativo

Il modello organizzativo espresso nel presente documento, così come il Codice Etico, si applica a tutto il personale dipendente del Consorzio, agli amministratori, ai revisori ed a tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente, ivi compresi altri collaboratori e fornitori (di seguito, complessivamente, i "**Destinatari**"), per le misure e le prescrizioni pertinenti all'attività del Consorzio.

2 DESCRIZIONE DEL CONSORZIO

A seguito del riordino territoriale previsto dalla Legge regionale del 2 agosto 1984 e successive modifiche ed integrazioni, il **1 gennaio 1988** è stato istituito il **Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale** (bacini del Santerno-Senio-Lamone-Marzeno e del Canale di Bonifica in destra di Reno), con **sede in Lugo**, risultante dall'accorpamento dei soppressi Consorzio di Bonifica Bassa Pianura Ravennate, con sede in Lugo e Consorzio di Brisighella - Bonifica Montana del Lamone e del Senio, con sede in Faenza, di parte del comprensorio del Consorzio della Bonifica Renana (vallata del Santerno), e, successivamente (1991), del soppresso Consorzio di Bonifica del Bacino dell'Alto Santerno, con sede in Firenzuola.

Il comprensorio del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale è venuto, quindi, ad assumere carattere di interregionalità, ricadendo nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Firenze, con un'estensione complessiva di circa 195.000 ettari.

Il Consorzio aveva anche competenza operativa esclusiva sul tratto emissario del Canale di bonifica in destra di Reno, che attraversava il comprensorio del Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale in Comune di Ravenna.

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

Successivamente, con l'entrata in vigore della L.R. Emilia-Romagna **24 aprile 2009**, n. 5, "**Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorzi**", il territorio regionale è stato suddiviso in otto comprensori in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico ed idraulico. In ciascun comprensorio è stato istituito un nuovo consorzio di bonifica.

In conseguenza di quest'ultimo riordino operato dalla Regione Emilia Romagna, il preesistente Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale è confluito interamente nel nuovo Consorzio di bonifica, denominato anch'esso **Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale**, istituito nel comprensorio C6. Il nuovo comprensorio C6 comprende anche una porzione di territorio – della superficie di 7.118 ettari – prima ricadente nel comprensorio del cessato Consorzio di bonifica della Romagna Centrale.

Attualmente il comprensorio consortile si estende per circa 200.000 ettari tra il Sillaro ad ovest, il Lamone a est, il Reno a nord e lo spartiacque del bacino idrografico a sud. Esso ricade nel territorio di cinque province - Ravenna (prevalente), Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Firenze - e di 35 Comuni.

Oggetto Sociale

Il Consorzio ha per oggetto le seguenti attività:

- 1- Dife sa del suolo e di un equilibrato sviluppo del territorio, della tutela e della valorizzazione della produzione agricola, della provvista, della razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, della salvaguardia delle risorse naturali.
- 2- Sistemazione e al rinsaldamento delle pendici e dei versanti, al recupero delle zone franose e alla regimazione dei deflussi montani e collinari attraverso le opere di bonifica pubbliche o private obbligatorie;
- 3- Regolazione idraulica dei territori di pianura, alla protezione dalle acque di monte e allo scolo delle acque in eccesso, al fine di ridurre il rischio idraulico per gli immobili e salvaguardare l'integrità dell'ambiente attraverso il reticolo e le altre opere di bonifica;
- 4- Provvista, distribuzione e l'uso razionale delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, nonché ad altri fini produttivi e ambientali che comportino la restituzione della risorsa e siano compatibili con le successive utilizzazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
- 5- Formulare la proposta del programma poliennale di bonifica e di irrigazione, in coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di bacino;
- 6- Partecipare alle Conferenze di pianificazione per consentire all'amministrazione procedente l'acquisizione di dati ed informazioni relativi alla sicurezza idraulica del territorio per quanto di competenza nonché a collaborare alla individuazione di idonee soluzioni;
- 7- Esprimere un parere sulla compatibilità degli scarichi in relazione ai propri ricettori ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4 del 2007 e relative direttive attuative, nonché a proporre all'Autorità competente gli interventi e le azioni necessari agli adeguamenti finalizzati a mantenere situazioni di sicurezza;
- 8- Progettare e realizzare delle opere di pubbliche di bonifica nonché di ogni altra opera pubblica che gli sia affidata e che, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, sia di interesse del Comprensorio;
- 9- Esercizio, manutenzione e vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica nonché delle relative opere infrastrutturali e di supporto;

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

- 10- Espletare ogni altra attività finalizzata alla riqualificazione idraulica del territorio in quanto connessa alle proprie finalità istituzionali;
- 11- Realizzare delle opere private rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica e di irrigazione;
- 12- Progettare e realizzare, su richiesta e a spese degli interessati, delle opere e degli interventi di competenza privata non obbligatorie, nonché alla manutenzione delle medesime, sempreché, in quest'ultimo caso, l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;
- 13- Collaborare con la protezione civile e le altre autorità preposte agli interventi di emergenza conseguenti a calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche anche attraverso la progettazione e la realizzazione degli interventi d'urgenza relativi alle opere di bonifica;
- 14- Regolamentare a derivazione di acqua ad uso irriguo ed alla conseguente regolazione delle utenze di acqua relativamente alla rete di bonifica per gli usi irrigui nonché nei corsi d'acqua naturali concessi in uso dalla Regione per il vettoriamento, di cui all'art 42 comma 3, del R.R. 41/2001;
- 15- Utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quelli originariamente concessi ai sensi dell'art. 40, comma 1, del R.R. 41/2001;
- 16- Realizzazione e gestione delle reti a prevalente scopo irriguo, degli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, degli acquedotti rurali e degli altri impianti funzionali a sistemi irrigui e di bonifica;
- 17- Esercitare l'attività di polizia idraulica sulle opere di bonifica in gestione;
- 18- Concorrere, nell'ambito delle proprie competenze, alla realizzazione delle attività volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione di fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione;
- 19- Concorrere, mediante appositi accordi di programma con le competenti autorità, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;
- 20- Assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero, in caso di inerzia degli interessati, su disposizione della Giunta regionale, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata nonché delle opere di interesse comune a più proprietà ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, L.183/1942 e nonché l'esecuzione delle opere occorrenti ai sensi dell'art. 22 L. 910/1966;
- 21- Assistere i consorziati proprietari o affittuari di immobili agricoli, nella progettazione e realizzazione delle opere di miglioramento fondiario, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi e nel conseguimento delle relative provvidenze;
- 22- Assistere i consorziati nella progettazione e realizzazione delle opere private finalizzate all'invarianza idraulica o comunque connesse alle opere e all'attività di bonifica;
- 23- Eseguire su richiesta interventi di manutenzione sulla viabilità rurale minore ad uso pubblico;
- 24- Ricercare, progettare e gestire impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

Corporate Governance dell'Ente

La Governance del Consorzio è basata su un modello in cui la gestione è affidata al Consiglio di Amministrazione (organo politico di programmazione) e al Comitato Amministrativo (organo esecutivo), mentre le funzioni di vigilanza e di controllo sulla gestione amministrativo-contabile sono attribuite ad un Collegio di Revisori.

L'Assemblea è costituita da tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.

Il **Consiglio di Amministrazione (CdA)** è formato da 24 componenti eletti dall'Assemblea dei consorziati, e tre sindaci o assessori delegati in rappresentanza dei Comuni ricompresi nel comprensorio, di cui un rappresentante dei Comuni montani.

Il **Comitato Amministrativo (CA)** Il Comitato Amministrativo è composto, in modo da garantire la pluralità della contribuzione, da cinque componenti: il Presidente, due Vicepresidenti e due ulteriori componenti. Il CA è l'organo di gestione amministrativa del consorzio.

Il **Presidente del CdA e del CA** è il legale rappresentante del Consorzio e rappresenta l'Ente nei confronti delle istituzioni e della società civile.

I Vice Presidenti sostituiscono disgiuntamente il Presidente in caso di assenza od impedimento.

I dettagli dei poteri di ogni singola funzione sono riportati nello statuto parte integrante del presente documento.

Il Consiglio d'Amministrazione ha inoltre nominato un Direttore Generale che svolge anche le funzioni di Direttore Amministrativo, il Comitato Amministrativo ha nominato un Direttore dell'Area Tecnico- Agraria.

Procure

Non sono state emesse procure.

Il **Collegio dei Revisori dei conti** resta in carica per cinque anni e, in caso di anticipata scadenza dell'Amministrazione che lo ha eletto, scade con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Struttura dei controlli interni alla Ente e Sistemi di Gestione

Il Consorzio adotta un'organizzazione, modalità operative e strumenti di controllo interni che agiscono per assicurare il rispetto di leggi e norme dello Stato italiano e i regolamenti interni.

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

Il Consorzio implementa un sistema di controllo interno, applicato attraverso un processo che coinvolge tutte le funzioni aziendali, con lo specifico intento di garantire la conformità (Compliance) ai requisiti della legge e per migliorare la rispettabilità e il reporting.

Questa attività di controllo intende indirizzare le seguenti attività:

- identificazione e valutazione dei rischi;
- descrizione dell'ambiente di controllo.

3 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

Il Consorzio è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività istituzionali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei consorziati e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di prevenzione della commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori.

A tal fine, sebbene l'adozione del modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Amministrativo del Consorzio hanno deciso di svolgere un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal D.Lgs. 231/2001 e, se necessario, ad integrare quanto già esistente. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito Modello) possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati considerati nel presente documento.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per un adeguamento del proprio sistema organizzativo, gestionale e di controllo, il Consorzio ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

Il Consorzio, a seguito di quanto emerso dall'analisi dei rischi, ha stabilito di procedere con l'implementazione delle parti speciali del Modello per i reati di:

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024
Reato – Categoria di reato presupposto		
ART. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture		
ART. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati		
ART. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio		
ART. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro		
ART. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto di autore		
ART. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria		
ART. 25-undecies – Reati ambientali		
ART. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale		

Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle prescrizioni individuate dal legislatore nel Decreto ed a quanto già indicato al capitolo 1, i punti fondamentali per la definizione del Modello possono essere così riassunti:

- Mappatura delle attività aziendali “sensibili” ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali “sensibili”, a garantire le esigenze di controllo;
- Definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto (si veda al riguardo il Codice Etico vincolante per i comportamenti di tutti i suoi dipendenti e collaboratori), volti a definire la necessità di:
 - Osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - Richiedere a tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente una condotta in linea con i principi generali del Codice Etico;
- Configurazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

- Definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- Attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- Definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

Aggiornamento del Modello e dei documenti allegati e/o richiamati e dovericonnessi

Il presente modello, il Codice Etico, lo Statuto, la Procedura per la gestione delle segnalazioni e la tutela del segnalante vengono aggiornati mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Gli altri documenti allegati al presente modello o che costituiscono parte integrante e richiamati in calce all'indice vengono verificati e approvati secondo quanto di seguito indicato:

- per le procedure ambientali e le procedure di rendicontazione dei LL.PP. facenti parte del sistema di gestione interno allegato al MOG, spetta al Comitato Amministrativo l'approvazione di eventuali modifiche;
- per le procedure della funzione sicurezza e salute sul lavoro di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 facenti parte del sistema di gestione interno allegato al MOG, spetta al Presidente, in quanto datore di lavoro, l'approvazione di eventuali modifiche.

Quindi la funzione responsabile dell'aggiornamento del singolo documento dovrà senza ritardo trasmetterne copia all'Organismo di Vigilanza per l'archiviazione.

4 PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sottoprocessi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi. Con riferimento a tali processi, sottoprocessi o attività sono state rilevate le **procedure di gestione e di controllo già in essere** e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le integrazioni o implementazioni necessarie a garantire il rispetto dei seguenti principi:

- regole comportamentali: esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- procedure: esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs. 231/2001 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

- adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame; ○ definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
- tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione); ○ chiara definizione della responsabilità delle attività;
- esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
- suddivisione dei compiti (c.d. segregation of duties): una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- livelli autorizzativi: chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- attività di controllo: esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, in particolare delle attività di controllo già definite nel capitolo 2.

Sono parte integrante dei principi di controllo delle attività a rischio i seguenti documenti:

- Organigramma generale
- Procedure ed istruzioni operative che hanno attinenza con i reati previsti dal D.Lgs 231/2001.

5 ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, individua un ulteriore requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento. Si tratta di un organismo dell'Ente, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi consortili.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione che, con apposita delibera, ne definisce la composizione, gli emolumenti e definisce un budget di spesa che sarà assegnato annualmente.

Resta in carica tre anni.

I componenti dell'Organismo di vigilanza potranno essere revocati in caso di giusta causa, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I **requisiti** che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

1. **autonomia ed indipendenza**: i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l'Azienda e sono in posizione tale da non configurarsi, nella loro maggioranza, come dipendenti gerarchicamente dai responsabili delle aree operative; l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff – come meglio si dirà in seguito – con il Consiglio di Amministrazione; ha poteri di ispezione, di controllo e di accesso alle

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

informazioni aziendali rilevanti e deve essere dotato di autonomia economica per la propria attività;

2. **molteplicità di professionalità** nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali. A tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione consorziale;
3. **continuità di azione** sia nell'attività di vigilanza che nella costituzione di uno stabile riferimento aziendale per i destinatari del modello.

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza persone che abbiano subito sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Qualora tale accadimento insorgesse mentre la persona è in carica quale membro dell'Organo di Vigilanza, esso costituisce causa di decadenza immediata dall'Organismo.

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata dal Consorzio, si è ritenuto opportuno identificare tale organismo come segue:

- l'Organismo di Vigilanza ha una struttura collegiale, composta di tre membri che garantiscono in forma collegiale i requisiti sopra indicati;
- Il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;
- l'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione di vertice e riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse ed eventuali interventi correttivi e migliorativi;
- il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto ed approvato dall'Organismo medesimo, che ne assicura l'indipendenza e l'efficace operatività. Tale regolamento prevede, come minimo: a) le modalità di nomina del presidente;
b) le modalità di riunione e le maggioranze necessarie per le deliberazioni;
c) le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri e dei doveri dell'Organismo;
d) le modalità di verbalizzazione e di conservazione dei verbali delle riunioni;
e) le modalità di gestione dei conflitti di interesse.

Sotto questo ultimo profilo si prevede che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata mediante verbali.

A metà anno di mandato l'Organismo di Vigilanza si occuperà di redigere una relazione sulle attività svolte e sull'effettività ed adeguatezza del modello. Tale relazione sarà quindi presentata e/o inviata al Comitato amministrativo. Alla fine dell'anno di mandato l'OdV redige la propria relazione viene anche presentata e inviata al CdA.

Il Comitato Amministrativo e il CdA possono comunque convocare in ogni momento l'OdV.

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto si ricava dal testo del D.Lgs. 231/2001, le **funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza** possono essere così schematizzate:

- **Valutazione dell'adeguatezza del Modello**, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, ad evitare i rischi di realizzazione di reati;
- **Vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello istituito.

Ciò impone un'attività di aggiornamento del Modello sia in relazione a cambiamenti all'interno della realtà organizzativa aziendale, sia ad eventuali mutamenti del Decreto Legislativo in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato – come già ricordato – dal Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.

Per **un efficace svolgimento delle predette funzioni** l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di poteri e prerogative. Esso, infatti, può:

- Attivare le procedure di controllo tramite apposite disposizioni od ordini di servizio;
- Effettuare sistematiche verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili;
- Raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- Chiedere informazioni ai responsabili delle singole funzioni aziendali e, ove necessario, anche all'organo dirigente nonché ai collaboratori, consulenti esterni, ecc.;
- Condurre indagini interne, e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- Promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dei modelli stessi, contenenti le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione e divulgare materiale informativo ecc...).

A tal fine l'Organismo avrà facoltà di:

- Emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza;
- Accedere ad ogni e qualsiasi documento consorziale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo;
- Disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività del consorzio rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative consorziali.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal suo Presidente.

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza

L'OdV può chiedere ai Responsabili degli Uffici di inviare report sulle attività da loro svolte (ad hoc o già esistenti in azienda).

Tutti i dipendenti, i dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente consortile nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con il predetto Ente, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza – attraverso apposita comunicazione anche tramite mail all'indirizzo odv@cbro.it - in ordine ad ogni violazione del Codice etico, nonché in ordine alla inidoneità, inefficacia ed a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante del Modello e del Codice etico. In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, le informazioni concernenti: Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;

- Richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- Rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- Notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- Anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice Etico e alle procedure aziendali in relazione ai reati previsti dal Decreto.

Le predette comunicazioni segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere preferibilmente effettuate in forma non anonima, per riuscire a dare seguito al meglio alla segnalazione.

Per l'archivio della documentazione cartacea (tra cui verbali ispettivi, istruttorie, raccolta di informazioni segnalazioni, mail ecc.) il Consorzio mette a disposizione apposito armadio dotato di chiave. La chiave dovrà essere custodita dai membri dell'OdV e dal segretario (se previsto).

Per quanto concerne l'archivio elettronico dei documenti dell'OdV, il Consorzio mette a disposizione apposito spazio su nas di proprietà del Consorzio. Alla cartella messa a disposizione dell'OdV potrà accedere solo il membro interno una volta che si è autenticato con ID e PSW. Tale cartella non solo non sarà accessibile da altri utenti diversi dal membro interno dell'OdV, ma non sarà nemmeno visibile agli altri utenti. Sarà obbligo dell'OdV proteggere con PSW i file dei verbali delle riunioni che contengano nominativi di segnalanti. Tale accortezza sarà utilizzata anche durante l'invio di mail contenenti verbali dell'OdV. La PSW per aprire i verbali sarà concordata preventivamente o comunicata in modo che non possa essere intercettata (per es. telefonicamente).

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa eventuali violazioni del Codice Etico e del presente Modello Organizzativo.

A tutela dell'identità del segnalante, le segnalazioni di illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001 potranno essere portate a conoscenza dell'OdV mediante:

- il canale interno di segnalazioni illeciti previsti dalla Procedura per la gestione delle segnalazioni e la tutela del segnalante (Whistleblowing) allegata al MOG cui si rinvia;

Rapporti fra Gestore del canale di segnalazione interno e OdV

Nel caso di segnalazione di violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 inoltrata al Gestore del canale di segnalazione interno ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 24/2023, quest'ultimo provvede a coinvolgere nella verifica della fondatezza e nella gestione della segnalazione medesima l'Organismo di Vigilanza, il quale è tenuto all'obbligo di riservatezza.

A tal fine il Gestore, entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione dà piena accessibilità alla segnalazione all'ODV tramite il portale istituito per le segnalazioni.

La segnalazione verrà gestita sul portale al fine di garantire i diritti riservati al segnalante.

6 RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI

Rilevazione delle violazioni per i lavoratori dipendenti e per i somministrati

Spetta a ciascun Capo Settore del Consorzio rilevare eventuali violazioni del presente Modello Organizzativo e del Codice Etico da parte dei dipendenti che operano nel proprio ufficio o nella propria unità organizzativa. Spetta al Direttore Generale, Amministrativo e Tecnico in funzione della dipendenza gerarchica rilevare eventuali violazioni da parte del personale che svolga funzione di responsabile degli uffici e delle unità organizzative alle proprie dipendenze. Il verificarsi di eventi e il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti di violazione devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza.

Rilevazione delle violazioni per i collaboratori

Spetta a ciascun Capo Settore rilevare eventuali violazioni del presente Modello Organizzativo e Codice Etico da parte di coloro che collaborano con il proprio ufficio o con la propria unità organizzativa (esempio: consulenti, agenti, ...). Il verificarsi di eventi o il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti violazione devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza.

Rilevazione delle violazioni per gli organi sociali

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

Eventuali violazioni al presente Modello Organizzativo ed al Codice Etico poste in essere da componenti del CA, possono essere rilevate dall'OdV che, qualora rilevi la violazione, la segnalerà al Collegio dei Revisori e al CdA

Qualora la violazione fosse effettuata dal Collegio dei revisori, l'OdV la porterà a conoscenza del CdA tramite il Comitato Amministrativo.

Rilevazione delle violazioni in merito alla segretezza dell'identità del segnalante

Chiunque sia a conoscenza di tentativi atti a violare la riservatezza del segnalante (senza necessariamente conoscerne il segnalante) è tenuto a sua volta ad avvisare l'OdV dell'esistenza di tali fatti.

Rilevazione delle violazioni in merito alla segretezza delle segnalazioni o segnalazioni infondate

Chiunque sia a conoscenza di tentativi atti a violare la riservatezza della segnalazione (senza necessariamente conoscerne il contenuto) è tenuto a sua volta ad avvisare l'OdV dell'esistenza di tali fatti. Stesso obbligo si applica a chi è venuto a conoscenza di segnalazioni infondate o dolose.

7 ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI

Istruttoria di segnalate violazioni per i lavoratori dipendenti

L'OdV, con l'eventuale collaborazione di DG/di consulenti esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente paragrafo 6, o in relazione a qualunque circostanza che dovesse essere rilevata in merito a violazioni del presente Modello Organizzativo e del Codice Etico. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'Organismo dovrà essere tenuto informato di tali accertamenti o provvedimenti dal diretto interessato e – eventualmente confrontandosi con legali esterni - potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria dell'istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello Organizzativo e Codice Etico al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente consortile.

Istruttoria di segnalate violazioni per i collaboratori esterni e per gli organi sociali

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

L'OdV, con l'eventuale collaborazione di DG/di consulenti esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente paragrafo 6, o in relazione a qualunque circostanza che l'Organismo stesso dovesse rilevare in merito a violazioni del presente Modello Organizzativo e Codice Etico. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'Organismo dovrà essere tenuto informato dal diretto interessato di tali accertamenti e provvedimenti e – eventualmente con l'intesa con legali esterni - potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello Organizzativo e Codice Etico al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente.

Adozione delle sanzioni e dei provvedimenti

A conclusione dell'istruttoria l'Organismo di vigilanza consegna un rapporto sugli esiti dell'attività svolta al Direttore Generale che, ove ritenga sussistente la violazione segnalata propone al Comitato Amministrativo il provvedimento da adottare nei confronti del responsabile delle violazioni, ai sensi del successivo capitolo 8. Per l'ipotesi di violazione commessa dal DG l'OdV propone i provvedimenti da

adottare al Comitato amministrativo. Per l'ipotesi di violazione commessa dal Presidente o da componenti del CA, l'OdV propone i provvedimenti da adottare al CdA e per l'ipotesi di violazione commesse dal CdA l'OdV inoltra la segnalazione alla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna. Nel caso di violazione commessa dal Collegio dei Revisori l'OdV segnala al CdA per gli opportuni provvedimenti.

8 SISTEMA DISCIPLINARE

Importante per l'attuazione di quanto stabilito dal presente Modello Organizzativo e dal Codice Etico è l'adozione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e delle disposizioni interne previste dal Modello stesso come, a puro titolo di esempio, le violazioni alla riservatezza delle segnalazioni così come la violazione dell'identità del segnalante (e la discriminazione dello stesso) o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico dell'Ente, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico sono assunte dal Consorzio in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Il presente sistema disciplinare definisce le sanzioni previste per i comportamenti tenuti dal personale dipendente, dai dirigenti, dagli amministratori, dai sindaci ed i provvedimenti nei confronti dei collaboratori esterni e fornitori.

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

Si considerano violazioni importanti e come tali saranno sanzionate, le violazioni delle misure di tutela delle segnalazioni e/o del segnalante così come le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

Il sistema disciplinare viene controllato dall'Organismo di Vigilanza, che si avvale della collaborazione del Direttore Generale.

Spetta al Direttore Generale, eventualmente supportato da consulenti esterni, l'accertamento delle infrazioni al sistema disciplinare in vigore per il personale e in accordo con il Presidente, l'adozione di provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni.

Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, non Dirigenti, in violazione delle singole regole comportamentali stabilite nel presente Modello Organizzativo e Codice Etico sono definiti come illeciti disciplinari. In un punto a parte sono esaminate le sanzioni a carico dei Dirigenti.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano e non eccedono quelle previste dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) per dipendenti dei Consorzi di Bonifica, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di seguito riportate, saranno applicate in relazione:

- All'intenzionalità e/o recidività del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- Al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- Alle mansioni del lavoratore;
- Alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; - Alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

In particolare, in applicazione del presente sistema sanzionatorio in accordo con quanto definito dallo Statuto dei Lavoratori, si prevedono per i dipendenti le seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonizione scritta;

b) sospensione dal servizio;

c) licenziamento senza preavviso;

d) licenziamento di diritto.

Ammonizione Scritta

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- Violi le disposizioni interne previste (ad esempio che non osservi le disposizioni prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate dal Consorzio a conoscenza dei propri dipendenti.

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino a tre giorni

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- Violi più volte nello stesso anno le disposizioni interne previste o adottate, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate dal Consorzio a conoscenza dei propri dipendenti;
- Effettua segnalazioni infondate con colpa grave.

Sospensione dal servizio da quattro a dieci giorni con privazione della retribuzione per il periodo previsto dal CCNL dei Consorzi di Bonifica

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- Nel violare le disposizioni interne previste o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse dell'Ente, arrechi un danno oggettivamente quantificabile al Consorzio o lo esponga a una situazione oggettiva di pericolo dell'integrità dei beni dell'Ente.
- Effettua ripetute segnalazioni infondate con colpa grave.
- Violi le misure di tutela del segnalante o tenti di violarle.

Licenziamento per giusta causa (licenziamento in tronco, licenziamento did iritto)

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- Violi più volte nello stesso anno le disposizioni interne previste o adottate comportamenti contrari all'interesse dell'Ente che possono arrecare danno oggettivamente quantificabile o lo esponga a una situazione oggettiva di pericolo dell'integrità dei beni.
- Adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni e tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Ente delle misure previste dal Decreto.
- Venga condannato per un Reato regolamentato all'interno del Decreto.
- Effettua discriminazioni nei confronti del segnalante.
- Effettua segnalazioni infondate con dolo.

Provvedimenti nei confronti dei Dirigenti

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

In caso di violazione delle disposizioni previste dal presente Modello Organizzativo o dal Codice Etico, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei dirigenti le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei dirigenti del Consorzio di Bonifica.

In ogni caso per le stesse violazioni commesse da un dirigente, si applicheranno provvedimenti più severi rispetto a quelli applicati ad un dipendente non dirigente.

Misure nei confronti del Direttore Generale

In caso di violazione del Modello Organizzativo o Codice Etico da parte del Direttore Generale del Consorzio, l'Organismo di Vigilanza assumerà le opportune iniziative quali la convocazione del CA.

Misure nei confronti dei membri del CA

In caso di violazione del Modello Organizzativo o Codice Etico da parte dei membri del CA del Consorzio, l'Organismo di Vigilanza assumerà le opportune iniziative quali la convocazione del CdA che provvederà agli opportuni provvedimenti in merito come, ad esempio, la definizione di idonee misure.

Misure nei confronti del Collegio dei Revisori

In caso di violazione del presente Modello Organizzativo o del Codice Etico da parte del Collegio dei Revisori, l'Organismo di Vigilanza assumerà le opportune iniziative quali la convocazione del CDA che provvederà agli opportuni provvedimenti in merito come, ad esempio, la definizione di idonee misure o la segnalazione agli Enti di vigilanza.

Misure nei confronti di collaboratori esterni e fornitori

Ogni grave comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'Ente, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. Nei documenti contrattuali con i collaboratori esterni e comunque per i fornitori sono definite clausole risolutive a tale riguardo.

I collaboratori esterni e i fornitori in genere debbono accettare esplicitamente (così come i dipendenti, i Dirigenti, il Direttore Generale e il Collegio dei Revisori) il Codice Etico.

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

9 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Formazione del personale e informativa a collaboratori esterni all'Ente in merito al Modello Organizzativo e documenti collegati

Il Consorzio tramite Capo Settore dell'Ufficio Segreteria Affari Generali/Ufficio Risorse Umane dà diffusione alla documentazione relativa al Codice Etico ed al Modello Organizzativo anche tramite la rete informatica aziendale (intranet).

Allo scopo di sensibilizzare tutte le persone destinatarie del presente Modello Organizzativo sugli elementi del D. Lgs. 231/2001 e sui rischi potenzialmente presenti e sulle procedure specifiche che devono essere messe in atto per prevenire i rischi di reato, il Consorzio intende attuare la di seguito descritta l'attività formativa strutturata su tre livelli, **sistematica e obbligatoria** e di seguito descritta, che si rivolge a tutti coloro che operano nel Consorzio e agiscono per conto di esso. La formazione è coordinata dal Capo Settore dell'Ufficio Segreteria Affari Generali/Ufficio Risorse Umane.

1) Formazione/informazione iniziale rivolta a tutti i dipendenti e ad altri collaboratori esterni che operano in modo continuativo con il Consorzio (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neoassunti):

- il Codice Etico;
- il Modello Organizzativo;
- l'Organismo di Vigilanza: sue attività e modalità di relazione con lo stesso;
- il Sistema sanzionatorio.

Successivamente, con cadenza biennale e in occasione di cambiamenti significativi, sarà predisposta una nota di aggiornamento/ricambio.

2) Formazione rivolta ai Capi Settore e al personale operante nelle aree sensibili (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neoassunti) avente ad oggetto:

- Introduzione al D.Lgs.231/2001;
- Il Codice Etico;
- Il Modello Organizzativo;
- Risultato dell'analisi dei rischi: aree identificate;
- Protocolli definiti;
- Sistema sanzionatorio;
- Attività dell'Odv e modalità di relazione con lo stesso;
- il ruolo del management.

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

Successivamente, con cadenza biennale e in occasione di aggiornamenti, è previsto un intervento di aggiornamento che tratta i seguenti argomenti:

- Eventuali aggiornamenti apportati al Modello Organizzativo;
- Conseguente modifica di Procedure/protocolli;
- Sintesi dei risultati delle attività di vigilanza;

- Confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni.

La presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata, per gli assenti viene organizzata una sessione di recupero.

A fine corso, ai partecipanti dovranno effettuare un test per la verifica del livello di apprendimento. A chi avesse sbagliato alcune risposte sarà data spiegazione degli errori commessi. Anche questa attività viene documentata.

Tutta l'attività formativa viene erogata da esperti in materia e gestita dal Capo Settore Segreteria Affari Generali.

3) Formazione rivolta all'Alta direzione (Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Tecnico, (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neo assunti):

- Introduzione al D.Lgs.231/2001;
- Il Codice Etico;
- Il Modello Organizzativo;
- Risultato dell'analisi dei rischi: aree identificate;
- Protocolli definiti;
- Sistema sanzionatorio;
- Attività dell'Odv e modalità di relazione con lo stesso;
- Il ruolo del management.

Successivamente, con cadenza **annuale** e in occasione di aggiornamenti, è previsto un intervento di aggiornamento che tratta i seguenti argomenti:

- Eventuali aggiornamenti apportati al Modello Organizzativo;
- Conseguente modifica di Procedure/protocolli;
- Analisi approfondita dei risultati delle attività di vigilanza;
- Confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni.

La presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata; per gli assenti viene organizzata una sessione di recupero.

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

A fine corso, ai partecipanti viene somministrato un test per la verifica del livello di apprendimento. A chi avesse sbagliato alcune risposte sarà data spiegazione degli errori commessi. Anche questa attività viene documentata.

Tutta l'attività formativa viene erogata da esperti in materia e gestita dal Capo Settore Segreteria Affari Generali.

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

PARTE SPECIALE

Il presente capitolo ha l'obiettivo di individuare ed analizzare le aree di rischio del Consorzio ove sono potenzialmente configurabili i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 precedentemente elencati.

La previsione delle Parti Speciali all'interno del Modello consente di individuare le attività sensibili alle quali vengono associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione del rischio di commissione dei reati.

Ogni Parte Speciale, dedicata a una famiglia di reato presupposto, è composta da: a. una descrizione della fattispecie criminosa rilevante; b. l'identificazione dei processi e attività sensibili alla luce dell'analisi dei rischi (o *risk assessment*) svolta in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001; c. l'indicazione e definizione dei principi di comportamento generali nonché dei presidi di controllo specifici individuati in relazione a ciascuna area esaminata cui i Destinatari del Modello devono attenersi; d. i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Gli aspetti operativi (protocolli) conseguenti all'applicazione di tali principi trovano inoltre riscontro, in modo maggiormente dettagliato, nelle procedure e regolamenti interni adottati dal Consorzio.

PARTE SPECIALE A REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)

1. Le fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231 /2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti in riferimento alla responsabilità amministrativa del Consorzio. Sono altresì analizzate le c.d. attività "sensibili" - ovverosia quelle in cui si ravvisa la possibilità di commissione di reato, individuate a seguito dell'attività di *Risk assessment* – e definiti i principi di comportamento e le procedure di controllo specifiche cui i Destinatari del presente Modello devono conformarsi.

In particolare, sono tenuti all'osservanza delle previsioni contenute nella presente Parte Speciale i Destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello, i quali, nell'espletamento delle attività di propria competenza per conto del Consorzio, gestiscono gli adempimenti ed i rapporti in cui sia coinvolta la Pubblica Amministrazione (come *infra* definita).

Ai fini del presente documento per Pubblica Amministrazione si intendono, in via esemplificativa e non esaustiva:

- organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Senato della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Ministeri, Corte Costituzionale, Consiglio Superiore della Magistratura ecc.); - Regioni, Province e Comuni;

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

- Forze Armate e di Polizia (Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato ecc.);
- organi Garanti di nomina parlamentare (Autorità garante per la protezione dei dati personali, AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ecc.);
- Autorità di Vigilanza (ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private, CONSOB – Commissione Nazionale per la Società e la Borsa ecc.);
- altri Enti/Istituti (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, ASL - Aziende Sanitarie Locali, INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ecc.);
- altre istituzioni (Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, Università Pubbliche ed Enti di ricerca Pubblici, Ambasciate e Consolati italiani all'estero ecc.);
- Enti incaricati di pubblico servizio (soggetti privati che esercitano servizi pubblici in regime di concessione, Aziende Municipalizzate ecc.);
- tutti gli equivalenti Enti o categorie di Enti appartenenti a Stati esteri.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione, ai fini dell'applicazione del diritto penale, sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

In riferimento agli enti pubblici, si precisa, tuttavia, che le fattispecie criminose qui considerate si perfezionano soltanto se commesse ad opera di (o nei confronti di) quei soggetti che nell'ambito dei suddetti enti assumano la qualifica di Pubblici Ufficiali o di Incaricati di Pubblico Servizio.

I pubblici ufficiali sono definiti dall'art. 357, comma 1, c.p. come *"[...] coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*. La medesima norma precisa che *"[...] agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.

Gli incaricati di pubblico servizio sono individuati dall'art. 358 c.p. come *"[...] coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi che attengono alle funzioni legislativa, amministrativa e giudiziaria.

La funzione legislativa è esercitata da organi pubblici – quali, ad esempio, il Parlamento, le Regioni ecc. -, a cui è attribuito lo svolgimento di un'attività di produzione di atti normativi primari. La funzione giudiziaria è svolta dagli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi nonché dai loro ausiliari (cancellieri, custodi giudiziari, periti ecc.).

La funzione pubblica amministrativa, che trova un'ampia definizione nell'art. 357 c.p., è caratterizzata: (i) dalla sua idoneità a formare e manifestare la volontà della P.A. (si pensi all'attività delle giunte degli enti locali, oppure delle commissioni di gare pubbliche ecc.); (ii) dal fatto di esplicitarsi attraverso *poteri autoritativi* (ovverosia un insieme di poteri riconosciuti alla P.A., contraddistinti dall'imperatività, in quanto incidono sulla sfera giuridica dei privati, e rispetto ai quali questi ultimi si trovano in una posizione di soggezione) oppure tramite *poteri certificativi* (vale a dire i poteri attribuiti alla P.A. di attestare un fatto con efficacia probatoria privilegiata).

Per pubblico servizio si intendono, invece, le attività disciplinate da norme di diritto pubblico, le quali, tuttavia, risultano prive dei poteri autoritativi, certificativi o di espressione della volontà della

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

P.A. tipici della funzione pubblica, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Si riporta, di seguito, una breve descrizione dei reati presupposto di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 che appaiono configurabili nell'ambito delle attività svolte dal Consorzio.

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 316-bis c.p.)

Il reato in esame punisce la condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destini alle finalità previste.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo prestabilito. La distrazione delle somme erogate è ravvisabile sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nell'ipotesi della mancata utilizzazione della somma.

Il reato in esame può realizzarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 316 – ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si conseguano indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Per la consumazione della fattispecie di reato in parola non rileva il corretto utilizzo dell'erogazione (come invece previsto dall'art. 316 – bis c.p.), atteso che il reato risulta integrato nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Da ultimo, si evidenzia che il delitto in esame costituisce un'ipotesi criminosa residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640 – bis c.p., con riferimento a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata ai danni dello Stato.

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il delitto previsto dall'art. 640 c.p. si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto. Si tratta di un reato comune in quanto può essere commesso da chiunque.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2, n. 1, dell'art. 640 c.p. per essere stato il fatto commesso a danno se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 640 – bis c.p.)

La componente oggettiva del reato è indicata *per relationem* con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. della quale ripete tutti gli elementi costitutivi. L'elemento specializzante, ossia l'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività decettiva, è rappresentato da contributi,

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (art. 640 – ter c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto – nel caso di specie non è richiesto che l’agente possieda una qualifica particolare, trattandosi di reato comune -, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto in qualunque modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato in oggetto assume rilevanza, ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 231/2001, se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

PECULATO (art. 314, comma 1, c.p.)

Il reato in esame punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla Pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL’ERRORE ALTRUI (art. 316 c.p.)

Il reato previsto dalla norma suindicata si configura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, nell’esercizio delle sue funzioni o del servizio, profittando dell’errore altrui, riceva o trattenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

ABUSO D’UFFICIO (art. 323 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Le ultime tre fattispecie di reato sopra elencate – la cui rilevanza ai fini dell’applicazione della responsabilità amministrativa degli enti sussiste, va detto, soltanto se dalle condotte ivi previste derivi un danno agli interessi finanziari dell’Unione Europea - sono state introdotte nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 a seguito dell’approvazione del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto l’attuazione della direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

CONCUSSIONE (art. 317 c.p.)

Si tratta della fattispecie delittuosa più grave fra quelle contro la Pubblica Amministrazione e sanziona il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio i quali, con l’abuso della propria qualità o dei propri poteri, costringano taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro od altra utilità. A seguito della riforma intervenuta nel 2012, la concussione è dunque solamente quella che avviene per *costrizione* – ovverosia quell’attività tale da determinare una coazione psichica relativa, in base alla quale il privato, a fronte della prospettazione di un male

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

ingiusto, aderisce alla richiesta del soggetto pubblico -, mentre la forma per induzione, esula ora dalla fattispecie, per ricadere nell'art. 319-*quater* (v. *infra*).

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (art. 318 c.p.)

Il reato previsto dall'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (art. 319 c.p.)

Il reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (art. 319 – ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non solo quando gli atti corruttivi siano posti in essere nei confronti dei magistrati, ma anche di cancellieri o altri funzionari che prestano la propria opera nell'ambito giurisdizionale (ad esempio ausiliari del giudice, consulenti tecnici d'ufficio ecc.). Si noti che non è necessario che l'ente sia parte nel procedimento in questione.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (art. 319 – *quater* c.p.)

Tale fattispecie criminosa si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (art. 320 c.p.)

La norma sopra richiamata prevede l'applicazione delle previsioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. anche all'incaricato di un pubblico servizio, ma le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

PENE PER IL CORRUTTORE (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. il corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (art. 322 c.p.)

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

Tale reato punisce la condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E STATI ESTERI (art. 322 – bis c.p.)

Con il reato in esame, vengono puniti quei comportamenti illeciti previsti dagli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. che interessino soggetti pubblici non italiani.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (art. 346 – bis c.p.)

La fattispecie delittuosa colpisce chiunque, sfruttando relazioni effettivamente esistenti o anche solo asserite con soggetti pubblici, si faccia dare o promettere un'utilità indebita (denaro o altri benefici, anche non patrimoniali) come prezzo per la propria intermediazione, ovvero per remunerare i soggetti pubblici per l'esercizio delle loro funzioni o poteri.

Il reato è aggravato qualora i fatti siano commessi in relazione al compimento di attività pubbliche di natura giudiziaria, oppure per remunerare il soggetto pubblico per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio.

2. Identificazione delle attività a rischio reato

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale elemento essenziale dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia quelle attività svolte dall'ente nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi interni del Consorzio ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. Sono state altresì individuate attività "strumentali" a quelle sopra indicate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto per la commissione dei predetti reati.

Di seguito sono elencate le attività "sensibili" (dirette e strumentali) nel cui ambito sono configurabili i reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 indicati a fianco delle singole attività:

- a) Gestione dei procedimenti per il rilascio di concessioni e autorizzazioni (artt. 316, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 323 c.p.);
- b) Gestione delle richieste di finanziamenti, contributi, sovvenzioni, o altre somme erogate dalla Pubblica Amministrazione e/o dalle istituzioni dell'Unione Europea per lavori pubblici o ad altro titolo (artt. 316-bis, 316-ter, 346-bis, 640, co. 2, n. 1, 640-bis, 640-ter c.p.);

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6 Data 27 giugno 2024

- c) Affidamento di lavori, servizi, forniture e acquisti in economia (artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 322, 323 c.p.);
- d) Gestione dei flussi monetari e finanziari; gestione dei rapporti con istituti di credito e assicurazioni (artt. 316-bis, 316-ter, 640-bis, 640-ter c.p.);
- e) Accertamento, liquidazione e imposizione dei contributi di bonifica; gestione e controllo dell'attività di riscossione (artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 322, 323 c.p.);
- f) Gestione degli adempimenti amministrativo – contabili (artt. 316-bis, 316-ter, 640, co. 2, n. 1), 640-bis, 640-ter c.p.);
- g) Gestione degli adempimenti in materia previdenziale e assistenziale (artt. 640, co. 2, n. 1), 640ter c.p.);
- h) Gestione dei rapporti con enti e istituzioni pubblici (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322 c.p.);
- i) Ricerca, selezione, assunzione e gestione del personale (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.);
- j) Gestione dei rimborsi spese e dei beni ad uso promiscuo assegnati ai dipendenti e collaboratori (artt. 640, co. 2, n. 1, 640-ter c.p.);
- k) Gestione di visite ispettive, accertamenti e verifiche da parte della P.A. (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322 c.p.);
- l) Gestione dei contenziosi e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria (art. 319-ter c.p.);
- m) Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, liberalità e sponsorizzazioni (artt. 318, 319, 319bis, 320, 321, 322, 346-bis c.p.);
- n) Gestione dell'attività di vigilanza e di polizia idraulica (artt. 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 323 c.p.);
- o) Gestione delle richieste di accesso agli atti (artt. 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 323 c.p.);
- p) Gestione dei sistemi informativi (art. 640-quater c.p.).

3. Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli espressi divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello sono tenuti a rispettare, conformando ad essi la propria condotta nello svolgimento delle attività sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare i reati contro la P.A.

Tutte le attività sensibili devono essere espletate rispettando le disposizioni normative e regolamentari vigenti, le previsioni del Codice Etico, le procedure interne adottate dal Consorzio e, in generale, i principi di comportamento come definiti nel Modello.

I Destinatari della presente Parte Speciale hanno l'obbligo di:

- improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione a criteri di correttezza, trasparenza e tracciabilità;
- segnalare al proprio superiore gerarchico e all'OdV ogni indebita sollecitazione o pressione ricevuta da un soggetto pubblico o da altri mediatori o soggetti che dichiarino di agire per conto di soggetti pubblici, al fine di corrispondere utilità dirette ad ottenere benefici o vantaggi per il Consorzio;
- evitare, nell'esercizio delle attività proprie del Consorzio, ogni conflitto di interessi rispetto alla P.A. nell'instaurazione di rapporti di lavoro con dipendenti e collaboratori nonché nella selezione di fornitori e consulenti esterni;

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

- nella stipulazione di contratti con fornitori e consulenti esterni, utilizzare standard contrattuali dettagliati, nei quali, oltre ad essere specificate tutte le condizioni essenziali dell'accordo, fra cui quelle economiche, siano inserite apposite clausole di richiamo alla conoscenza e al rispetto del Modello e ai valori cui si ispira il Consorzio, con impegno alla loro osservanza, a pena di risoluzione del rapporto contrattuale;
- prevedere un'adeguata segregazione di compiti e responsabilità nella selezione e nella gestione di dipendenti, collaboratori, fornitori e consulenti esterni;
- sostenere spese di rappresentanza o liberalità esclusivamente nel rispetto di budget predefiniti e di apposite linee di autorizzazione, evitando ogni dazione, anche indiretta (ad esempio tramite mediatori), a soggetti pubblici al fine di influenzarne le decisioni o comunque per conseguire un trattamento di favore, e registrare adeguatamente le spese sostenute;
- nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie e nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, agire in conformità con i poteri di firma ed i poteri autorizzativi conferiti dal Consorzio, differenziati in base a soglie massime di spesa, e monitorare costantemente la regolarità dei flussi finanziari;
- richiedere rimborsi spese solo quando ne ricorrano i presupposti e in base alle apposite procedure del Consorzio.

Il Consorzio fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- promettere, offrire o corrispondere a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre istituzioni pubbliche, italiane, o straniere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro, beni o altra utilità di varia natura, per influenzarne l'attività o comunque per il compimento di atti del loro ufficio al fine di favorire od ottenere benefici o vantaggi per il Consorzio, ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio, o, ancora, conseguire la disponibilità del soggetto pubblico, anche tramite "pagamenti facilitatori", a vantaggio o nell'interesse del Consorzio;
- offrire o promettere ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio, a loro familiari o a persone comunque a loro associate, o a mediatori che agiscano per conto di soggetti pubblici, omaggi o regalie al di fuori di quanto previsto dalle specifiche procedure interne adottate dal Consorzio ovvero da prassi consolidate o dagli usi o dalle normali pratiche di cortesia (ad esempio festività, usi e costumi locali ecc.), e in ogni caso di importo non modico e comunque superiore a quanto indicato nei codici di condotta delle P.A., che siano rivolti ad influenzarne le decisioni o ad ottenere trattamenti di favore o altri benefici per il Consorzio. Chiunque riceva omaggi, regali o vantaggi non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto a darne comunicazione scritta all'Organismo di Vigilanza per consentirgli di effettuare le opportune verifiche del caso;
- instaurare rapporti di lavoro, di consulenza o commerciali con soggetti vicini alla P.A., al fine di influenzarne l'esercizio della funzione o del servizio pubblico ed ottenere benefici per il Consorzio ovvero promettere od effettuare allo stesso scopo pagamenti ingiustificati;
- assecondare eventuali richieste o pressioni, dirette o mediate, da parte di soggetti pubblici, volte a trasmettere o promettere loro denaro o utilità dirette all'ottenimento di benefici o vantaggi per il Consorzio;
- presentare dichiarazioni, produrre documenti o dati non veritieri o alterati od omettere informazioni dovute al fine di ottenere dalla P.A., o comunque da enti e istituzioni pubblici, italiani o stranieri, contributi, agevolazioni fiscali, finanziamenti, sovvenzioni, concessioni, autorizzazioni o certificazioni;

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

- destinare le somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione, finanziamento o altre erogazioni pubbliche a scopi diversi da quelli per cui sono state corrisposte;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o da altre istituzioni pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire su dati, informazioni o programmi per ottenere indebitamente e/o alterare informazioni a vantaggio del Consorzio;
- nel corso di procedimenti civili, penali, amministrativi o tributari, intraprendere (direttamente o indirettamente) qualsiasi azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, *inter alia* inducendo, nel processo penale, la persona chiamata a rendere dichiarazioni, a non rendere alcuna dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci.

4. Procedure di controllo specifiche

Ad integrazione delle regole di comportamento di carattere generale sopra descritte, al fine di prevenire i rischi di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare gli ulteriori presidi di controllo di seguito elencati.

a) Gestione dei procedimenti per il rilascio di concessioni/autorizzazione

Il Consorzio ha adottato un regolamento che disciplina il rilascio di concessioni e autorizzazioni (cui si rinvia integralmente).

I Destinatari che, in ragione delle proprie mansioni e funzioni, si trovino a gestire l'attività sensibile in esame, sono tenuti a conformare la propria condotta ai principi generali di comportamento sopra richiamati, oltre che al Codice Etico e alle disposizioni contenute nel predetto regolamento.

Nell'ambito dell'attività potrebbe realizzarsi un'ipotesi delittuosa qualora un dipendente/collaboratore del Consorzio richieda somme di denaro o altra utilità per il rilascio di concessioni/autorizzazioni.

b) – f) – h) Gestione delle richieste di finanziamenti, contributi, sovvenzioni o altre somme erogate dalla P.A. e/o dalle istituzioni dell'UE per lavori pubblici; Gestione degli adempimenti amministrativo – contabili; Gestione dei rapporti con soggetti pubblici ed istituzioni

Oltre a quanto espressamente stabilito dai principi generali di comportamento summenzionati e dal Codice Etico, nonché nel Protocollo denominato "Progettazione, Affidamento e Rendicontazione LLPP" e nella "Procedura relativa alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione", il Consorzio, nell'ambito delle attività sensibili sopra elencate, adotta i seguenti presidi di controllo:

- nel caso di istanze indirizzate alla P.A. per l'ottenimento di finanziamenti, sovvenzioni, contributi, o somme ad altro titolo, controlla le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con il supporto delle funzioni competenti;
- viene garantito che gli atti, le richieste e le comunicazioni formali aventi come destinatario la P.A. siano gestiti e sottoscritti solo da soggetti preventivamente identificati ed autorizzati dal Consorzio;
- in relazione all'attività di richiesta e gestione di somme erogate da soggetti pubblici, effettua gli opportuni controlli sull'utilizzo dei finanziamenti ricevuti, in modo da verificare che le somme percepite non siano spese per finalità incompatibili con le attività e gli scopi del Consorzio;

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

- nei contratti con soggetti esterni, quali i consulenti, inserisce clausole contrattuali *ad hoc* volte a garantire l'impegno al rispetto del Modello e dei principi contenuti nel Codice Etico;
- dispone la archiviazione e conservazione, presso ciascun Settore competente, della documentazione inerente a ciascuna operazione e/o adempimento, inclusa quella trasmessa agli uffici competenti della P.A. in via telematica, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

In riferimento alle attività sensibili in oggetto, potrebbe realizzarsi uno dei reati in esame nell'ipotesi in cui l'ente, allo scopo di ottenere un contributo, finanziamento, sovvenzione o altre somme erogate dalla P.A.: i) rilasci informazioni o dichiarazioni false; ovvero ii) ometta informazioni dovute agli enti pubblici erogatori, cui consegua l'ottenimento indebito dell'erogazione di somme di denaro pubblico; ovvero iii) prometta o dia denaro o altra utilità al pubblico ufficiale incaricato dell'istruttoria e/o dell'approvazione della richiesta di contributo, finanziamento o sovvenzione.

c) Affidamento di lavori, servizi e forniture

Oltre a quanto stabilito dalle norme di settore applicabili di cui al D.Lgs. 50/2016 nonché dal "Regolamento per lavori, servizi, forniture sotto soglia comunitaria" e dall'Ordine di servizio n. 497 del 21.01.2019 concernente la disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture inferiore ad € 40.000, al netto dell'IVA, che qui devono intendersi integralmente richiamati, il Consorzio applica i seguenti presidi di controllo:

- i fornitori di beni/servizi ed i consulenti esterni sono selezionati sulla base di valutazioni tecnico - economiche, professionali e di onorabilità nel rispetto di criteri di trasparenza, economicità e correttezza;
- nelle procedure inerenti all'affidamento di lavori, servizi e forniture è fatto divieto di frazionare artificialmente gli approvvigionamenti;
- in caso di accordo quadro, il Consorzio si vincola ad affidare le prestazioni oggetto dell'accordo, esclusivamente nell'ambito del medesimo, all'operatore economico affidatario dello stesso.
- negli affidamenti di importo inferiore a € 1.500 (con o senza accordo quadro) deve essere seguita la procedura di acquisto tramite buoni d'ordine, con l'obbligo di acquisire preventivamente il CIG mediante l'apposita piattaforma telematica ANAC e di indicare il CIG nel timbro apposto sul modello di buono nonché l'oggetto dell'accordo quadro (se trattasi di affidamento rientrante in un accordo quadro);
- negli affidamenti di importo compreso tra € 1.500 ed € 10.000 con finanziamento proprio e di importo compreso tra € 1.500 ed € 20.000 con finanziamenti di terzi, con o senza accordo quadro è fatto obbligo di acquisire, tramite apposita procedura telematica, la preventiva autorizzazione del Presidente – o del vice Presidente in caso di temporanea assenza del Presidente – con modello predisposto dal Consorzio, seguendo le istruzioni operative emanate dal Consorzio a cui si rimanda integralmente;
- negli affidamenti di importo superiore a € 10.000 fino a € 40.000 con finanziamento proprio e di importo superiore a € 20.000 fino a € 40.000 con finanziamento di terzi con o senza accordo quadro l'affidamento deve essere deliberato con provvedimento del Comitato Amministrativo del Consorzio, o, in casi di particolare urgenza, del Presidente. L'emanazione dell'atto deliberativo è, a sua volta, preceduta dall'approvazione del Presidente – o del vice Presidente in caso di temporanea assenza del Presidente -, espressa a seguito di compilazione e presentazione di un apposito modello secondo le istruzioni operative adottate dal Consorzio cui si rinvia integralmente;

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

- nel caso di stipulazione di accordi quadro di importo compreso tra € 1.500 ed € 10.000 con finanziamento proprio o di terzi è fatto obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione del Presidente – o del vice Presidente in caso di temporanea assenza del Presidente – tramite apposito modello predisposto dal Consorzio, e compilato seguendo le istruzioni operative di questi. Il Settore Contratti predispone un elenco di tutti gli accordi quadro stipulati;
- in caso di accordi quadro di importo superiore a € 10.000 e fino a € 40.000 con finanziamento proprio o di terzi la stipulazione deve essere deliberata con provvedimento del Comitato Amministrativo del Consorzio o, in casi di particolare urgenza, del Presidente. L’emanazione dell’atto deliberativo è, a sua volta, preceduta dall’approvazione del Presidente – o del vice Presidente in caso di temporanea assenza del Presidente - espressa a seguito di compilazione e presentazione di un apposito modello secondo le istruzioni operative adottate dal Consorzio cui si rinvia integralmente;
- le dichiarazioni di legittimazione a contrarre sono protocollate separatamente e possiedono una validità temporale di 12 mesi. Le dichiarazioni relative ai lavori e agli incarichi professionali sono trasmesse al Settore Contratti affinché ne verifichi la completezza e regolarità.

Rispetto alla predetta attività sensibile, è ravvisabile una condotta delittuosa nell’ipotesi in cui l’ente ottenga o richieda denaro o altra utilità per favorire una determinata impresa attraverso la definizione di particolari requisiti di accesso alla gara (es. requisiti tecnico – professionali).

d) Gestione dei flussi monetari e finanziari; gestione dei rapporti con istituti di credito e assicurazioni

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti nel paragrafo precedente, con riferimento specifico alle suindicate attività sensibili e ad integrazione di quanto previsto nei regolamenti e procedure interni - fra cui il regolamento concernente la *“Gestione della cassa economale”*, nonché le *“Misure di controllo dei mandati di pagamento di prestazioni affidate all’esterno”* - il Consorzio:

- dispone di un sistema organizzativo e autorizzativo volto a definire i ruoli e le responsabilità delle persone coinvolte nei rapporti con gli istituti di credito e le assicurazioni nonché nella gestione dei conti correnti bancari;
- attraverso i Settori competenti, predispone la documentazione necessaria all’apertura di nuovi rapporti presso istituti di credito e la verifica periodicamente;
- stabilisce limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie, secondo procedure autorizzative coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative interne al Consorzio;
- procede alla verifica periodica delle riconciliazioni bancarie;
- effettua i pagamenti di beni/servizi soltanto dopo aver verificato che ordine, prodotto o servizio e fattura corrispondano;
- stabilisce che le operazioni che comportino l’impiego di risorse finanziarie del Consorzio abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l’operazione, e vengano documentate e registrate in conformità alle leggi vigenti e ai principi contabili di riferimento;
- individua, all’esito di attenta selezione, gli intermediari finanziari, bancari e assicurativi, verificandone i requisiti di professionalità, integrità, affidabilità e onorabilità, utilizzando a questo scopo, tra l’altro, gli indicatori stabiliti dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, ed escludendo ogni rapporto con i soggetti presenti nelle *blacklist* redatte in base alla normativa antiterrorismo;
- assicura la tracciabilità dei contatti con gli istituti di credito e assicurativi;

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

- dispone che i pagamenti nei confronti delle controparti contrattuali siano eseguiti unicamente verso i conti correnti comunicati in sede contrattuale e successivamente indicati nelle fatture;
- attraverso i revisori dei conti verifica periodicamente i flussi finanziari in entrata e in uscita;
- consente il ricorso all'uso della piccola cassa solamente per specifiche tipologie di spesa previamente identificate e nel rispetto di limiti prestabiliti e dispone la verifica dei giustificativi di ogni spesa sostenuta;
- garantisce la tracciabilità delle operazioni inerenti alle attività sensibili in oggetto attraverso un'adeguata conservazione e archiviazione della relativa documentazione, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati prima del decorso dei termini di legge applicabili.

In riferimento all'attività sensibile in esame, è ravvisabile un'ipotesi delittuosa nel caso in cui l'ente effettui transazioni di denaro in maniera non tracciabile al fine di porre in essere condotte corruttive.

e) Accertamento, liquidazione e imposizione dei contributi di bonifica; gestione e controllo dell'attività di riscossione

L'attività di riscossione dei contributi di bonifica, come dei canoni concessori, è regolamentata dalle norme statutarie, regolamentarie e dalle leggi speciali in materia. I Destinatari della presente Parte Speciale conformano la propria condotta alle predette disposizioni nonché ai principi generali di comportamento sopra elencati e a quanto stabilito nel Codice Etico. Eventuali esenzioni dalla contribuzione consortile o dai canoni concessori sono di competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo dell'Ente.

In riferimento alla predetta attività sensibile è ravvisabile un'ipotesi di reato qualora l'ente, tramite propri dipendenti/collaboratori, alteri i dati inseriti nel sistema informatico per calcolare i contributi di bonifica al fine di ottenere importi più elevati di quelli reali.

In relazione alla presente attività sensibile, potrebbe essere integrato uno dei reati in esame qualora vengano alterati i dati inseriti nel sistema informatico utilizzato per calcolare i contributi di bonifica, allo scopo di ottenere importi più elevati di quelli reali ovvero quando l'ente riceva somme di denaro o altra utilità per omettere o ritardare atti inerenti all'attività di accertamento e riscossione.

g) Gestione degli adempimenti in materia previdenziale e assistenziale

Nell'ambito della presente attività sensibile, il Consorzio adotta i seguenti presidi di controllo e prassi operative:

- Viene utilizzato un *software* per la gestione dei cedolini paga dei dipendenti che provvede alla generazione automatica della denuncia mensile da inoltrare ai diversi enti previdenziali ed assistenziali ed in particolare: (i) INPS ordinaria; (ii) INPS reparto agricoltura; (iii) INPS (ex INPDAP) gestione dipendenti pubblici; (iv) ENPAIA sia per la gestione del fondo di previdenza, sia per la gestione del trattamento di fine rapporto, se prevista per il singolo lavoratore.
- Le singole dichiarazioni sono caricate nei rispettivi siti di competenza tramite appositi portali con accesso riservato ai soli lavoratori autorizzati.
- È prevista per ogni sito la produzione di ricevute di inserimento dei dati e/o evidenze del caricamento dei dati che vengono conservate nel fascicolo cartaceo e digitale relativo alla gestione degli stipendi del mese di competenza.
- Sono effettuate verifiche circa la correttezza e veridicità dei dati inseriti; in seguito, il personale del Settore Ragioneria e Gestione economica del personale provvede ad inserire, tramite una

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

registrazione periodica, le risultanze contabili sul programma di contabilità. Una volta caricate le risultanze, il predetto programma provvede a evidenziare l'importo da versare a favore di ogni ente creditore e ad emettere il singolo mandato di pagamento per il versamento delle somme di competenza a favore di ciascun ente. Il versamento di tali somme può avvenire tramite modello F24, anch'esso prodotto dal programma di gestione degli stipendi e caricato direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate o sul portale dell'istituto di credito cassiere, oppure tramite MAV elettronico o bonifico bancario, in base alle istruzioni fornite dall'ente beneficiario.

- Sono effettuate verifiche sulla veridicità, correttezza e completezza delle comunicazioni e dei versamenti effettuati agli enti previdenziali ed assistenziali (ad es. INAIL, INPS ecc.);
- È disposta l'archiviazione e conservazione della documentazione inerente a ciascuna operazione e/o adempimento, inclusa quella trasmessa agli uffici competenti della P.A. in via telematica, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

i) Selezione, assunzione e gestione del personale

Nei processi di ricerca, selezione, assunzione e gestione del personale, ad integrazione dei presidi di controllo previsti dal "*Regolamento assunzioni*" – cui si rinvia integralmente -, il Consorzio adotta le seguenti misure al fine di prevenire i reati presupposto richiamati nella presente Parte Speciale:

- procede all'assunzione di personale solo a seguito di apposito processo di selezione, ispirato a criteri di obiettività e trasparenza, e dopo colloqui con i candidati, con la partecipazione del responsabile del Settore interessato e del responsabile del Settore Risorse Umane;
- garantisce la documentazione del processo di selezione attraverso la compilazione di apposite schede di valutazione dei candidati;
- dispone che l'assunzione di nuovo personale risponda in ogni caso a un'effettiva esigenza del Consorzio, previa definizione del profilo cercato e coerente selezione del candidato, al fine di verificarne i requisiti di professionalità e onorabilità (eventualmente anche a mezzo della produzione di certificati del casellario giudiziale), volti tra l'altro ad accertare e valutare preventivamente eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la P.A. o altri soggetti o enti, anche privati, tali da poter comportare un conflitto di interessi o comunque esporre a rischi corruttivi;
- nell'ambito del rapporto di lavoro con i dipendenti, ne valuta annualmente il rendimento lavorativo secondo criteri oggettivi predefiniti e trasparenti, programmando anche apposite riunioni con i responsabili di Settore;
- pone il divieto di assumere o effettuare promesse di assunzione, nonché di incentivare mediante promozioni, premi in denaro o altra forma taluni dipendenti, se non sulla base di criteri di oggettività, competenza e professionalità. È altresì vietata qualsiasi azione che si concretizzi in favoritismi, nepotismi o forme clientelari idonee ad influenzare l'indipendenza di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio o ad indurlo ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il Consorzio;
- garantisce la tracciabilità delle operazioni inerenti alle attività sensibili in oggetto attraverso un'adeguata conservazione e archiviazione della relativa documentazione, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati prima del decorso dei termini di legge applicabili.

Nell'ambito della presente attività sensibile potrebbe realizzarsi una condotta delittuosa qualora l'ente riceva da un soggetto (pubblico o privato) denaro o altra utilità per favorire una persona

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

legata a tale soggetto da vincoli di parentela, affinità o amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.

j) Gestione dei rimborsi spese e dei beni ad uso promiscuo assegnati ai dipendenti

Nella gestione dei rimborsi spese e dei veicoli aziendali i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nei regolamenti interni adottati dal Consorzio, ed in particolare nel Regolamento *“Gestione della Cassa Economale”*, nel *“Regolamento per il rimborso delle spese di trasferta e missione di dipendenti e dirigenti”* nonché nel *“Disciplinare per l'utilizzo degli autoveicoli del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale”*, che devono intendersi qui integralmente richiamati.

Nell'ambito delle attività sensibili in esame, in aggiunta ai presidi di controllo contenuti negli atti interni sopra richiamati, il Consorzio:

- prevede che le note spese siano predisposte utilizzando appositi moduli preimpostati e corredate dei relativi giustificativi;
- incarica il responsabile gerarchico del Settore interessato di verificare il merito e la congruità dei rimborsi spese presentati dai lavoratori allo stesso sottoposti;
- individua delle linee indicative di spesa e/o dei limiti massimi di spesa consentita;
- incarica il Settore Ragioneria di eseguire controlli formali e di merito sulle note spese presentate;
- individua, mediante atto interno, il dipendente cui affidare la gestione della cassa;
- individua, all'interno del proprio organigramma, le figure a cui demandare l'attività di controllo a campione di periodicità semestrale sui contenuti delle note spese, oltre che sulla loro esistenza formale;
- per quanto concerne il rimborso delle spese relative a trasferte e missioni, il Consorzio ha adottato uno specifico regolamento, cui si rimanda, in cui è previsto che: i) l'autorizzazione alla trasferta/missione sia preventivamente autorizzata da un superiore gerarchico del richiedente; ii) in casi straordinari in cui non sia possibile ottenere preventivamente l'autorizzazione, questa sarà richiesta al rientro del dipendente dalla trasferta/missione; iii) il superiore gerarchico del dipendente (richiedente) verifica la ragionevolezza della richiesta di autorizzazione alla trasferta/missione, prendendo a riferimento i criteri di economicità, convenienza e opportunità; iv) nel caso sia necessario anticipare al dipendente un determinato importo in denaro per le spese da sostenere durante la trasferta/missione, tale esigenza viene evidenziata nella richiesta di autorizzazione; v) la struttura preposta a rilasciare l'anticipo è il settore Ragioneria – Personale, nella persona del Capo Settore o, in caso di sua assenza, del Capo Sezione Gestione Economica Personale; vi) in caso di annullamento della trasferta/missione la somma anticipata deve essere restituita dal dipendente; vii) in caso di anticipo non interamente speso, al rientro dalla trasferta/missione il dipendente è tenuto a restituire al Settore Ragioneria – Personale l'importo in eccesso. In difetto, il Consorzio procede al recupero automatico delle somme mediante trattenuta sulle competenze; viii) il personale è tenuto ad utilizzare i mezzi più idonei a garantire economicità e ragionevolezza nei tempi di percorrenza. Eventuali utilizzi di mezzi privati, previa autorizzazione di un superiore gerarchico del dipendente; ix) le eventuali contravvenzioni notificate per violazioni del Codice della Strada durante la trasferta/missione sono a totale carico del dipendente; x) il calcolo dei chilometri rimborsabili in caso di utilizzo di veicolo personale viene determinato partendo dalla sede di lavoro e in base al prezzo medio della benzina al distributore e al tipo di veicolo usato; xi) il personale indica la quantità dei chilometri percorsi e il mezzo utilizzato nell'apposito modulo degli straordinari e dei rimborsi, che deve essere firmato per approvazione dal superiore gerarchico del dipendente; xii) le spese

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

di vitto e alloggio sono rimborsate con il metodo a piè di lista, tramite presentazione di documentazione giustificativa (ricevute fiscali), dettagliata per ogni voce di spesa. L'importo rimborsabile non può comunque eccedere soglie prestabilite indicate dal Consorzio e suddivise per tipologia di prestazione; xiii) eventuali spese di rappresentanza (es. colazioni di lavoro) giustificate da esigenze di servizio devono essere preventivamente autorizzate da un superiore gerarchico del dipendente e le relative ricevute fiscali devono essere presentate unitamente a un apposito modulo da compilare indicando il nominativo di ciascun ospite e l'ente/società di appartenenza; xiv) sono rimborsabili anche le spese relative ad attività strettamente legate alla trasferta (es. pedaggi autostradali, spese telefoniche ecc.); xv) i rimborsi delle spese anticipate dal dipendente durante la trasferta/missione possono essere rimborsate tramite cedolino paga (previa compilazione di apposito modulo e allegazione dei giustificativi di spesa) o cassa economale, in contanti, secondo quanto indicato nel relativo regolamento interno.

- in relazione alla gestione delle spese tramite cassa economale, il Consorzio ha adottato uno specifico regolamento interno, cui si rimanda integralmente, il quale prevede che: i) la gestione della cassa economale avvenga tramite distinti canali, dettagliatamente individuati; ii) la carta di debito/credito per gli acquisti online è appoggiata ad un conto corrente dedicato, differente da quello principale del Consorzio; iii) il ricorso alla cassa economale è consentito solo per spese di modesta entità relative a categorie di prodotti/servizi analiticamente individuati; iii) la richiesta di rimborso in contanti presentata dal dipendente su apposito modulo deve essere corredata da idonei giustificativi (fattura o ricevuta fiscale) ed essere autorizzata dal responsabile di riferimento e dal dirigente d'area previo controllo della regolarità contabile.
- garantisce la tracciabilità delle operazioni afferenti alle attività sensibili in oggetto attraverso un'adeguata conservazione e archiviazione della relativa documentazione, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati prima del decorso dei termini di legge applicabili.

Nell'attività sensibile in esame può configurarsi di reato della specie di quelli in esame nel caso in cui l'ente riporti dati non veritieri nelle note spese indicando importi fittizi o diversi da quelli effettivamente sostenuti per creare provviste di denaro al fine di porre in essere condotte corruttive.

k) Gestione di visite ispettive, accertamenti e verifiche della P.A.

In relazione all'attività sensibile in oggetto, il Consorzio ha adottato una specifica *"Procedura sulla gestione di visite ispettive e accertamenti della Pubblica Amministrazione e Autorità di Controllo e di Vigilanza"*. In aggiunta, il Consorzio applica i seguenti presidi di controllo:

- partecipare alle ispezioni, accertamenti e verifiche espletate da esponenti della Pubblica Amministrazione in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso specifico;
- prima dell'inizio delle operazioni, richiedere ai funzionari pubblici intervenuti l'esibizione di apposito tesserino (badge) di riconoscimento; a tali funzionari devono essere altresì garantite l'assistenza e la collaborazione necessarie;
- contattare prontamente i consulenti legali esterni se le circostanze del caso lo richiedono;
- documentare e tenere traccia della visita ispettiva, redigendo apposito verbale a cura del responsabile del Settore interessato dall'ispezione;
- esaminare con attenzione i verbali redatti dai pubblici funzionari intervenuti, chiedendo le integrazioni, precisazioni o rettifiche eventualmente necessarie prima della loro sottoscrizione; È fatto inoltre divieto di:

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

- effettuare elargizioni in denaro o altra utilità, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o far omettere o ritardare un atto d'ufficio a vantaggio del Consorzio;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento dell'attività di controllo dei pubblici funzionari, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che comunque ostacolano la stessa attività di controllo;
- porre in essere qualsiasi ulteriore comportamento atto ad ostacolare o ritardare l'attività di accertamento della Pubblica Amministrazione.

In relazione alla suddetta attività è ravvisabile un reato della specie di quelli in esame nella condotta del dipendente del Consorzio che prometta denaro o altra utilità al pubblico funzionario incaricato dell'attività ispettiva/di accertamento al fine di: i) omettere nel verbale di ispezione anomalie, irregolarità o illeciti emersi nel corso dell'ispezione/accertamento; ovvero ii) far ritardare od omettere l'ispezione/accertamento.

I) Gestione dei contenziosi e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti nel paragrafo precedente, con riferimento specifico alle attività sensibili in oggetto, il Consorzio:

- attribuisce al Settore Legale il compito di sovrintendere e coordinare la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e di supportare i consulenti legali esterni;
- vieta espressamente a ogni Destinatario del Modello di porre in essere qualunque azione, diretta o indiretta, volta a condizionare le controparti coinvolte in un contenzioso, ovvero a ottenere dai loro legali o consulenti comportamenti contrari alle norme deontologiche;
- vieta ogni indebita influenza sulle persone chiamate a testimoniare o a rendere dichiarazioni nel corso dei procedimenti giurisdizionali;
- conferisce, tramite il Presidente, i mandati difensivi e di consulenza all'esterno, previa verifica della professionalità ed onorabilità dei soggetti interessati nonché previa comparazione di più preventivi da parte di studi professionali o singoli professionisti;
- con riferimento agli accordi transattivi con la P.A., nel rispetto del principio di segregazione dei compiti, dispone che vi sia separazione tra il soggetto che procede alle negoziazioni e il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;
- affida al Settore Legale, di concerto con i consulenti legali esterni, l'individuazione delle strategie difensive da seguire in relazione ai contenziosi giudiziali e/o stragiudiziali;
- dispone che non vengano affidati incarichi di consulenza a soggetti (siano essi persone fisiche o giuridiche) legati a qualunque titolo ad esponenti della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato a procedimenti amministrativi, fra cui quelli volti ad ottenere erogazioni di denaro, concessioni, licenze ecc. in favore del Consorzio;
- inserisce nei contratti con i difensori e i consulenti legali nonché con i consulenti tecnici apposite clausole attraverso le quali questi dichiarano: (i) di essere a conoscenza della normativa contenuta nel D.Lgs. 231/200; (ii) di non essere stati condannati o di non essere sottoposti a procedimenti penali e/o a misure cautelari o di prevenzione per i reati ivi previsti; (iii) di impegnarsi a rispettare, e a far rispettare a dipendenti ed eventuali collaboratori, il Modello e il Codice Etico del Consorzio, pena lo scioglimento del vincolo contrattuale.
- garantisce la tracciabilità delle operazioni afferenti alle attività sensibili in oggetto attraverso un'adeguata conservazione e archiviazione della relativa documentazione, con divieto di

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

cancellare o distruggere i documenti archiviati prima del decorso dei termini di legge applicabili. Nell'ambito dell'attività sensibile in oggetto potrebbe essere integrato un reato contro la P.A. nell'ipotesi in cui il Consorzio, parte in un procedimento giudiziario, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, prometta denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale (es. giudice, pubblico ministero, cancelliere ecc.).

m) Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, liberalità e sponsorizzazioni

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti nel paragrafo precedente, con riferimento specifico alle attività sensibili in oggetto, il Consorzio ha adottato una *"Procedura relativa alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione"*, oltre ai seguenti presidi di controllo:

- individua i soggetti titolari esclusivi del potere di decidere in merito a omaggi, regalie d'uso e spese di rappresentanza;
- predispone un iter autorizzativo relativo agli omaggi, regali e spese di rappresentanza, prevedendo, di norma, la segregazione dei compiti in relazione alle fasi di decisione, autorizzazione e controllo;
- verifica che le spese effettuate per la concessione delle utilità siano supportate da idonei documenti giustificativi, al fine di dimostrare la loro inerenza e congruità;
- provvede alla redazione periodica di report sulle spese per la concessione di utilità, con motivazioni e nominativi dei beneficiari;
- garantisce la tracciabilità delle operazioni afferenti alle attività sensibili in oggetto attraverso un'adeguata conservazione e archiviazione della relativa documentazione, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati prima del decorso dei termini di legge applicabili. In riferimento alla presente attività sensibile può essere integrato un reato della specie di quelli in esame nel caso in cui un dipendente, allo scopo di far conseguire un indebito vantaggio al Consorzio, effettui doni a pubblico ufficiale affinché questi ometta o ritardi un atto del proprio ufficio.

n) Gestione dell'attività di vigilanza e di polizia tributaria

Nell'ambito della suddetta attività sensibile, i Destinatari conformano la propria condotta alle disposizioni di cui al R.D. 368/1904 (c.d. "Regolamento di Polizia Idraulica"), ai principi generali di comportamento sopra enunciati e alle previsioni del Codice Etico cui si rinvia integralmente.

In relazione alla presente attività sensibile, è ravvisabile un reato nell'ipotesi in cui il Consorzio, tramite un proprio dipendente, si faccia dare o promettere denaro o altra utilità da soggetto terzi per omettere o ritardare atti relativi all'attività di vigilanza e di polizia idraulica.

o) Gestione delle richieste di accesso agli atti

Nell'ambito della suddetta attività sensibile, i Destinatari conformano la propria condotta alle disposizioni normative di cui alla L.n. 241/1990 e al D.Lgs. 33/2013, ai principi generali di comportamento sopra individuati, alle previsioni del Codice Etico, nonché al *"Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi dei Consorzi di Bonifica"* cui si rinvia integralmente.

Nell'ambito della presente attività sensibile è integrabile uno dei reati qui in esame nell'ipotesi in cui il Consorzio, per un proprio interesse o vantaggio, ometta o ritardi l'ostensione di

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

documentazione in suo possesso ovvero riceva denaro o altra utilità per consentire a soggetti privati l'accesso a detta documentazione.

q) Gestione dei sistemi informativi

In riferimento ai presidi di controllo predisposti per la presente attività sensibile si rinvia a quanto previsto nella "Parte Speciale B – Reati informatici, trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

In tale attività sensibile è ravvisabile una condotta delittuosa qualora un dipendente del Consorzio, alterando il sistema informatico o telematico, procuri al Consorzio indebiti vantaggi patrimoniali a danno della Pubblica Amministrazione.

5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riguardo alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi (periodici o ad evento) nei confronti dell'OdV:

- comunicazione dei nominativi dei soggetti delegati ai rapporti con la P.A.;
- comunicazione del personale assunto e delle verifiche effettuate in merito all'onorabilità e agli eventuali legami con enti o soggetti appartenenti alla P.A.;
- comunicazione delle richieste di contributi pubblici, finanziamenti, agevolazioni fiscali o sovvenzioni;
- invio del riepilogo dei contributi ricevuti al termine della rendicontazione;
- comunicazione di concessioni o autorizzazioni ricevute dalla P.A.;
- comunicazione circa omaggi e liberalità eventualmente autorizzati;
- trasmissione degli elenchi delle controversie giudiziali e stragiudiziali in corso;
- comunicazioni di eventuali perquisizioni, ispezioni o accertamenti disposte da Autorità pubbliche e trasmissione dei relativi verbali;
- comunicazione di eventuali sollecitazioni improprie o pressioni ricevute da soggetti pubblici o altri mediatori, al fine di corrispondere utilità in vista di benefici in favore del Consorzio;
- comunicazioni relative ad irregolarità, anomalie o violazioni del Modello, del Codice Etico e/o delle procedure interne del Consorzio.

*

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

PARTE SPECIALE B

REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ARTT. 24-BIS E 25NOVIES D.LGS. 231/2001)

1. Le fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce ai: i) reati informatici, introdotti nel D.Lgs. 231/2001 dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, che ha inserito l’art. 24-bis (“*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*”) nel predetto testo legislativo, così estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche ai delitti informatici; ii) reati in materia di violazione del diritto d’autore di cui agli artt. 171, co. 1, lett. a *bis*) e co. 3, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della Legge n. 633/1941 (“*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”, richiamati dall’art. 25 – *novies* del D.Lgs. 231/2001, inserito dalla Legge n. 99/2009).

Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri, lo strumento attraverso cui l’autore intende realizzare altra fattispecie penalmente rilevante.

Per quanto concerne i soggetti maggiormente esposti a tale fattispecie di reato, vengono in rilievo gli enti che utilizzano in maniera preponderante gli strumenti informatici e telematici per lo svolgimento delle proprie attività. È evidente, tuttavia, che tale categoria di reato risulta di più probabile accadimento in quei settori attivi nell’erogazione di servizi legati all’*Information Technology* (es. gestione delle infrastrutture di rete, sistemi di e- *commerce*, ecc.) ovvero in cui tali servizi costituiscono un valore aggiunto per il cliente (es. gestione di pagamenti *online*, soluzioni di e-commerce ecc.).

Con riguardo alle aree aziendali più esposte al rischio di commissione di tale categoria di reato presupposto, si osserva come l’accesso alla tecnologia abbia fortemente dilatato il perimetro dei potenziali autori di condotte delittuose, sebbene vi siano aree aziendali (es. area amministrazione e finanza, area IT ecc.) che risultano maggiormente esposte al rischio di commissione di reati informatici potenzialmente idonei a determinare un interesse o un vantaggio economico per l’ente.

La prevenzione dei reati informatici deve essere svolta attraverso adeguate misure organizzative e tecnologiche, assicurando che l’attività dell’Organismo di Vigilanza venga indirizzata anche verso specifiche forme di controllo degli aspetti sintomatici di anomalie del sistema informativo.

Con riferimento alla categoria di reati in esame, si ritiene, pertanto, particolarmente consigliabile, al fine di un efficace controllo preventivo, un supporto dell’Organismo di Vigilanza da parte di soggetti in possesso di conoscenze tecniche specifiche (funzioni aziendali interne IT o consulenti esterni).

Il Modello deve pertanto essere in grado di tutelare l’ente anche dalla commissione dei reati informatici.

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

I nuovi reati presupposto in tema di criminalità informatica, alcuni dei quali già esistenti nel Codice Penale, altri modificati e altri ancora introdotti *ex novo* dalla L. 48/2008, sono di seguito elencati.

FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO AVENTE EFFICACIA PROBATORIA (art. 491bis c.p.)

La norma estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico alle falsità riguardanti i documenti informatici aventi efficacia probatoria.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti come definito dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale).

ACCESSO ABUSIVO A SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (art. 615 – *ter* c.p.)

La condotta punita dal reato in questione è quella di chi si introduca abusivamente (ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso) in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantenga contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

La condotta illecita può concretizzarsi sia in un'attività di "introduzione" che di "permanenza" abusiva nel sistema informatico o telematico del proprietario del medesimo.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è preordinato alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema dell'ente o di terzi, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, attraverso altre modalità illegittime.

In ogni caso, il reato in esame si consuma qualora il sistema violato sia provvisto di adeguata protezione dalle intrusioni, che manifestino la volontà del titolare del sistema di inibire a terzi l'accesso.

La fattispecie delittuosa in parola, oltre a costituire *ex se* un illecito, può essere strumentale alla realizzazione di altri reati. Ne consegue che i controlli predisposti per prevenire tale fattispecie di reato potrebbero risultare efficaci anche per la prevenzione di altri reati.

DETTENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (art. 615 – *quater* c.p.)

La fattispecie di reato in oggetto punisce la condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Il reato è stato introdotto al fine di prevenire accessi abusivi a sistemi informatici. Sono quindi punite quelle condotte preliminari all'accesso abusivo in quanto consistono nel procurare a sé o ad altri la disponibilità dei mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico, quali ad esempio codici, password, smart card ecc..

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

Il reato si perfeziona sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente di tali dispositivi li comunichi senza autorizzazione a terzi, sia nel caso in cui l'agente si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-quater c.p. punisce inoltre chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

DETEZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTO UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (art. 615 – *quinqies* c.p.)

La condotta punita dal reato in parola è quella di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni, o comunque metta a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Il delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto agente si procuri un virus idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora produca o utilizzi delle *smart card* che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici. Tali condotte rilevano penalmente se l'agente persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (art. 617 – *quater* c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame tutela la segretezza delle comunicazioni e delle conversazioni effettuate attraverso sistemi informatici e telematici. La norma sanziona penalmente tutte le condotte che si sostanzino nell'utilizzo di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni. In particolare, il primo comma dell'art. 617*quater* punisce chi intercetti in modo fraudolento una comunicazione destinata a rimanere riservata; il secondo comma della disposizione, invece, ha lo scopo di evitare che la comunicazione stessa, comunque sia venuta a conoscenza dell'agente (fraudolentemente o casualmente), venga divulgata - nella sua totalità come parzialmente - a terzi con qualsivoglia mezzo di informazione.

DETEZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERRUPTO COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (art. 617 – *quinqies* c.p.)

La norma sanziona le condotte di chi, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (art. 635 – bis c.p.)

Il cd. danneggiamento informatico è integrato da numerose condotte dirette a compromettere l'integrità di dati e programmi informatici di terzi. Il reato si perfeziona così, ad esempio, nel caso in cui il soggetto agente proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (art. 635 – ter c.p.)

La fattispecie si differenzia da quella prevista all'art. 635-bis c.p. con riguardo alle caratteristiche delle informazioni, dei dati e dei programmi informatici danneggiati, essendo gli stessi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero di pubblica utilità. Il delitto perfeziona anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

La soglia di tutela è inoltre anticipata, dal momento che il reato si consuma anche con la semplice messa in atto di condotte tese al danneggiamento, senza che occorra che questo effettivamente si verifichi.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (art. 635 – quater c.p.)

Le condotte integranti il delitto in commento sono le medesime di cui all'art. 635 – bis c.p., tuttavia la norma in esame reprime con una più severa cornice edittale le condotte dirette a danneggiare sistemi informatici e telematici.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (art. 635 – quinquies c.p.)

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635ter c.p., ciò che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

L'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001 prevede a carico degli enti sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote, in relazione alla commissione dei reati di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.), intercettazione di comunicazioni informatiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni utilizzate dallo Stato (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.). La condanna comporta inoltre l'applicazione delle sanzioni interdittive di interdizione dall'esercizio dell'attività, di sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e di divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La detenzione e diffusione di codici di accesso (art. 615-quater c.p.) e la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) sono invece punite con la sanzione pecuniaria sino a 300 quote e con le sanzioni interdittive della sospensione o revoca delle

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.) è invece punita con la sanzione pecuniaria sino a 400 quote e con le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la P.A., dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi, e infine del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati presupposto inseriti nell'art. 25-*novies* - reati in materia di violazione del diritto d'autore di cui agli artt. 171, co. 1, lett. a *bis*) e co. 3, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della Legge n. 633/1941 ("*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*") - non sono di esclusivo interesse delle imprese operanti nello specifico settore software/audiovisivo, ma, al contrario, alcune fattispecie di reato ivi previste impongono, alla quasi totalità dei soggetti collettivi portatori, anche in parte, di interesse economico che intendono contenere i rischi, l'esigenza di porre in essere specifiche misure e protocolli.

Tali reati potrebbero essere compiuti nel perseguimento degli interessi dell'ente, a prescindere dall'eventuale impiego – a tal fine – di beni aziendali (come gli strumenti informatici, i sistemi di diffusione di informazioni e le attrezzature per la duplicazione di testi).

Nel caso in cui gli illeciti in esame si realizzino con l'impiego di sistemi informatici dell'ente, può rivelarsi utili l'applicazione anche delle misure per la prevenzione dei reati informatici richiamati dagli artt. 24, 24-*bis* e 25-*quinqies* del D.Lgs. 231/2001. Le norme in oggetto tutelano, quindi, in via principale, il diritto patrimoniale d'autore, inteso come diritto allo sfruttamento esclusivo ai fini commerciali delle opere dell'ingegno, ma anche il diritto morale dello stesso a preservare la paternità dell'opera.

ART. 171, COMMA 1, LETT. A-BIS e COMMA 3. L.N. 633/1941 (Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso la rete telematica)

L'art. 171, co. 1, lett. a *bis*), L. 633/1941 colpisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualunque genere, di opere di ingegno protette (ai sensi dell'art. 1, L. 633/1941 e dell'art. 2575 c.c.) o di parti di esse (si pensi ad esempio al cd. *peer to peer*).

Il comma 3 dell'art. 171 colpisce invece con una più grave sanzione (la pena della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualunque genere, di opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, o con usurpazione della paternità dell'opera, oppure con deformazione, mutilazione o altra modificazione della stessa se ne risulti offesa all'onore e alla reputazione dell'autore.

ART. 171-BIS, L.N. 633/1941 (Reati in materia di software e banche dati)

L'art. 171-*bis* prevede due ipotesi di reato. Al comma 1 è punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli Autori ed Editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Al comma 2 è punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico, su supporti non contrassegnati SIAE, il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati.

ART. 171-TER, L.N. 633/1941 (Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche)

L'art. 171-ter punisce con la pena congiunta della reclusione e della multa una serie di condotte, qualora realizzate per un uso non personale e a fini di lucro, ed in particolare:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico (con qualsiasi mezzo di riproduzione audiofonica) le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in parola prevede un trattamento sanzionatorio più severo nei confronti delle seguenti condotte:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma primo ad opera di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; - la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma.

ART. 171-septies, L.N. 633/1941 (Violazioni nei confronti della SIAE)

L'art. 171-septies prevede l'applicazione della pena prevista per le condotte di cui al co. 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

ART. 171-octies, L.N. 633/1941 (Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato)

La norma in esame sanziona con la pena detentiva della reclusione congiunta alla pena pecuniaria della multa, la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono "ad accesso condizionato" tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. Identificazione delle attività a rischio reato

- a) Gestione e protezione dei sistemi informativi (artt. 615-ter, 615-quater, 617-quater, 617quinquies, 635-bis, 635-quater c.p.);
- b) Gestione dei dispositivi informatici (artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635quater c.p.);
- c) Acquisto e gestione di hardware e software e delle relative licenze (art. 171-bis, L.n. 633/1941);

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

d) Predisposizione dei documenti informatici e gestione della relativa archiviazione (art. 491-bis c.p.).

3. Principi generali di comportamento

Le attività sensibili sopra descritte devono essere svolte in conformità con le disposizioni normative e regolamentari vigenti, con il presente Modello, con le previsioni del Codice Etico, nonché con il regolamento interno relativo all'uso degli strumenti informatici consegnati al personale del Consorzio.

Ai Destinatari della presente Parte Speciale è fatto obbligo di:

- utilizzare i sistemi informatici e i dispositivi forniti dal Consorzio e accedere agli stessi nel rispetto delle apposite procedure definite dal Consorzio, coerentemente alle finalità connesse alle mansioni da essi svolte;
- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati dell'ente e di terzi, evitando di lasciare incustoditi e privi di protezione i dispositivi informatici in uso;
- conservare le credenziali di accesso personali (i.e. username e password) ai sistemi informatici assegnate, astenendosi dal comunicarle a terzi, che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati riservati del Consorzio;
- verificare che tutti i contenuti tutelati dal diritto d'autore utilizzati nelle attività del Consorzio, ad esempio veicolati a fini promozionali, tramite sito web, social network, blog ecc., di tipo sonoro, visivo o d'altro genere, siano liberamente utilizzabili;
- utilizzare *software* e banche dati in conformità alla normativa sul diritto d'autore.
- rispettare, nell'uso dei sistemi informativi e degli strumenti informatici, la normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) nonché i provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Inoltre, è fatto espresso divieto ai Destinatari della Presente Parte Speciale di:

- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, dirette ad accedere a sistemi informatici altrui con l'obiettivo di acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi;
- alterare, danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi o utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- installare programmi senza aver preventivamente informato il Settore preposto alla gestione della sicurezza informatica e avere ottenuto dalla medesima la relativa autorizzazione scritta all'installazione;
- utilizzare connessioni di rete alternative a quelle fornite dal Consorzio nell'espletamento dell'attività lavorativa;
- diffondere tramite la rete aziendale programmi illeciti o virus con la finalità di danneggiare soggetti terzi, pubblici o privati;
- intercettare comunicazioni di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate di qualunque natura o installare dispositivi volti ad intercettarle;
- aggirare o tentare di aggirare le misure di sicurezza informatiche adottate dal Consorzio;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici del Consorzio per finalità non connesse alla mansione lavorativa svolta;
- utilizzare, diffondere al pubblico – anche attraverso internet – opere dell'ingegno di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i titolari dello sfruttamento economico delle stesse nonché in violazione dei termini e delle condizioni previsti in detti accordi;
- impiegare beni del Consorzio (ad es. fotocopiatrici, sito web, ecc.) al fine di porre in essere condotte che violino le norme a tutela del diritto d'autore;
- duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti detto contrassegno contraffatto;
- riprodurre, nei documenti del Consorzio, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l'uso con i legittimi proprietari attraverso il rilascio di un'ideonea liberatoria/autorizzazione;
- utilizzare, nell'ambito dei sistemi informativi dell'ente, software privi delle necessarie licenze o autorizzazioni;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e file che non rispettino le forme e gli scopi propri dell'ente per i quali sono stati assegnati e le licenze ottenute;
- riprodurre supporti sottoposti a licenza (ad es. CD, DVD ecc.), violandone i limiti di utilizzo ivi descritti;
- installare e utilizzare, sui sistemi informatici del Consorzio, software (c.d. P2P, di *file sharing* di *instant messaging*) mediante i quali sia possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, contenuti musicali ecc.).

4. Procedure di controllo specifiche

a) – b) – d) Gestione e protezione dei sistemi informativi; Gestione dei dispositivi informatici; Predisposizione dei documenti informatici e gestione della relativa documentazione

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopra descritte e a quanto stabilito nel *"Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici consortili"*, al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati informatici di cui all'art. 24 – bis del D.Lgs. 231/2001, il Consorzio applica gli ulteriori presidi di controllo di seguito elencati:

- il personale impiegato presso gli uffici del Consorzio è dotato delle necessarie competenze tecniche e professionali, specificamente incaricato ad operare sui sistemi informativi, in conformità con la normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali, con i provvedimenti delle Autorità di controllo competenti nonché con gli standard di sicurezza adottati;
- è prevista la tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio;
- è stato istituito un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti e degli altri destinatari del Modello, che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni di condotta fornite in relazione alla mansione lavorativa svolta;

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

- sono predisposti adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte dei dipendenti e, in particolare, di quelli appartenenti alle aree ritenute più esposte al rischio;
- sono attuate adeguate misure di protezione dell'integrità delle informazioni messe a disposizione su un sistema accessibile al pubblico, al fine di prevenire modifiche non autorizzate nonché misure di protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale);
- è prevista una procedura per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizione di legge e contrattuali;
- sono predisposti programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche dell'ente;
- i flussi informativi avvengano nel rispetto del principio di confidenzialità e della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003;
- nei contratti con i fornitori sono inserite apposite clausole con cui la controparte contrattuale espressamente dichiara: (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di non essere stata condannata o di non essere sottoposta a procedimenti penali o a misure di prevenzione per uno dei reati ivi previsti; e (ii) di impegnarsi ad accettare il Modello del Consorzio, pena la risoluzione del rapporto contrattuale;
- per quanto concerne gli accessi ai sistemi informatici, sono adottate procedure di validazione delle credenziali di sufficiente complessità, prevedendo modifiche periodiche alle stesse, la verifica periodica delle utenze assegnate nonché la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro;
- nello stabilire le modalità di accesso ai sistemi informatici, sono adottate procedure di autorizzazione, che prevedano, ad esempio, la concessione dei diritti di accesso ad un soggetto soltanto a seguito della verifica dell'esistenza di effettive esigenze derivanti dalle mansioni lavorative assegnate al dipendente;
- è garantita la tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici;
- negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro sono inserite clausole di non divulgazione delle informazioni relative all'ente;
- sono formalizzate regole per disciplinare un utilizzo corretto delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni;
- sono predisposti controlli sull'installazione di *software* sui sistemi operativi in uso al personale del Consorzio;
- sono attuati controlli volti a prevenire, individuare e proteggere i sistemi informatici da *software* dannosi (c.d. *malware*) e misure per ripristinare i sistemi informatici danneggiati;
- sono adottate adeguate misure di protezione delle apparecchiature informatiche lasciate incustodite;
- sono previste misure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi.

Nelle attività sensibili in oggetto è configurabile uno dei reati previsti dalla presente parte speciale nell'ipotesi in cui il dipendente, tramite dispositivi aziendali o programmi informatici, al fine di procurare un vantaggio al Consorzio o nell'interesse di questi: i) acceda abusivamente a un sistema informatico altrui; ovvero ii) danneggi un sistema informatico o telematico o le informazioni e i dati in esso contenuti.

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

Un'ulteriore ipotesi delittuosa è ravvisabile nel caso in cui il Consorzio, al fine di trarne un vantaggio o per un proprio interesse, crei o faccia uso di documenti informatici, aventi efficacia probatoria, in cui sono contenute attestazioni o dichiarazioni non veritiere.

c) Acquisto e gestione di hardware e software e delle relative licenze

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopra descritte, al fine di prevenire e mitigare i rischi di commissione dei reati in materia di diritto d'autore di cui all'art. 25 – novies del D.Lgs. 231/2001, il Consorzio:

- svolge attività di controllo e di monitoraggio periodiche relativamente ai materiali audio – visivi utilizzati all'interno dei canali di comunicazione del Consorzio, verificando, in particolare, l'acquisizione in forma scritta e la sottoscrizione delle specifiche autorizzazioni/liberatorie necessarie all'utilizzo delle immagini e delle opere di terzi e provvede al pagamento dei relativi diritti di utilizzo;
- definisce criteri e modalità per controllare l'uso di software formalmente autorizzato e certificato ed effettua verifiche periodiche, tramite i responsabili dei Settori di riferimento, sui software installati nei dispositivi in uso al fine di controllare la presenza di programmi proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
- assicura che i contratti che regolano i rapporti con le agenzie pubblicitarie ed i terzi contraenti in genere, definiscano in modo chiaro ed esaustivo le responsabilità conseguenti all'acquisizione e all'utilizzo illecito di materiale protetto dal diritto d'autore nonché i termini per il pagamento dei relativi diritti d'uso;
- dispone che siano acquistati software sviluppati da produttori affidabili e da rivenditori autorizzati dal produttore stesso;
- vieta l'impiego di beni del Consorzio (come fotocopiatrici, sito web ecc.) al fine di porre in essere condotte che violino le norme poste a tutela del diritto d'autore;
- applica gli opportuni strumenti di controllo dei sistemi informatici (ad esempio, filtro dei siti inconferenti, indicazione di regole *firewall*, controllo dei livelli di traffico, controllo dei procedimenti di *file sharing*);
- in caso di dubbi circa la sussistenza del diritto di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno, ovvero in caso di dubbi in merito alle relative condizioni o termini di sfruttamento, prima di procedere all'utilizzo, incarica il Settore Legale di svolgere le opportune verifiche;
- garantisce la tracciabilità delle operazioni afferenti alle attività sensibili in oggetto attraverso un'adeguata conservazione e archiviazione della relativa documentazione, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati prima del decorso dei termini di legge applicabili. In riferimento all'attività sensibile in oggetto potrebbe realizzarsi uno dei reati esaminati nella presente parte speciale qualora il Consorzio detenga o distribuisca illegalmente opere dell'ingegno di terzi tutelate dal diritto d'autore e da altri diritti connessi al suo esercizio, traendone vantaggio.

5. I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riguardo alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi periodici e/o ad evento nei confronti dell'OdV:

- comunicazioni circa la regolarità della gestione dei servizi informatici e dei software in uso e le eventuali criticità riscontrate;

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

- informazioni sugli eventuali incidenti di sicurezza occorsi, che abbiano determinato, ad esempio, la perdita, la distruzione, la sottrazione di dati, anche personali, o il danneggiamento o la distruzione del sistema informatico;
- comunicazioni circa eventuali cambiamenti organizzativi all'interno del Consorzio;
- comunicazione delle liberatorie/autorizzazioni sottoscritte relative allo sfruttamento delle immagini e del materiale audio – visivo di terzi;
- informazioni in merito alla correttezza delle utenze assegnate e al regolare utilizzo dei dispositivi e dei programmi installati, anche rispetto alle procedure interne del Consorzio;
- informazioni circa eventuali ispezioni, accertamenti e perquisizioni disposte da Autorità pubbliche e trasmissione dei relativi verbali;
- comunicazioni relative ad irregolarità, anomalie o violazioni del Modello, del Codice Etico e/o delle procedure interne del Consorzio.

*

PARTE SPECIALE C

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/2001)

1. Le fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si occupa dei reati in materia di salute e la sicurezza dei lavoratori, introdotti nell'impianto normativo del D.Lgs. 231/2001 soltanto con la Legge 123/2007, che per la prima volta ha previsto la responsabilità dell'ente in dipendenza di un reato colposo.

In particolare, l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 rinvia a due diverse fattispecie, entrambe colpose, ovvero sia gli artt. 589 e 590, comma 3, c.p., per la cui realizzazione è necessario che la condotta sia posta in essere violando le norme antinfortunistiche poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e sia connotata, pertanto, da colpa specifica sotto il profilo soggettivo.

In linea teorica, soggetto attivo dei predetti reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro), nei datori di lavoro, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

I delitti contemplati dagli artt. 589 e 590 c.p. sono caratterizzati dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche. L'elemento soggettivo, dunque, consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di disposizioni precauzionali (contenute in "leggi, regolamenti, ordini o discipline.") volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.

Il concetto di colpa specifica è enucleato dall'art. 43 c.p. nella parte in cui prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Sul punto, si evidenzia che l'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori non è sempre agevole, atteso che, oltre al D.Lgs. 81/2008 e ad altri specifici atti normativi in materia, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p. rientra anche l'art. 2087 c.c., norma c.d. "di chiusura" del sistema di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Tale norma non può tuttavia intendersi come prescrittiva di un obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed "innominata" ad evitare qualsivoglia danno, poiché in tal modo sorgerebbe l'automatica responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato.

Prediligendo, dunque, un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008, appare coerente concludere che: (i) l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile; (ii) conseguentemente, l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (v. definizioni di cui all'art. 2, D.Lgs. 81/2008), alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico – scientifiche.

Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica, secondo quanto espresso dalla migliore dottrina e la più recente giurisprudenza in materia, viene ulteriormente ampliato ove si consideri che l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra descritti (forme di protezione oggettiva), ma deve, al contrario, essere concepito anche in maniera dinamica, implicando gli ulteriori obblighi di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

Il datore di lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro – sia generali ex art. 2087 c.c. sia speciali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività lavorativa e abbia un nesso eziologico (nesso di causalità) effettivo con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Sul punto, la costante giurisprudenza ha, infatti, riconosciuto l'interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo ogni qualvolta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ovvero sia imprevedibile, anomala ed estranea ai compiti e alle istruzioni a questi forniti, e perciò si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Conseguentemente, deve ritenersi che rimangano fuori dall'ambito di rilevanza normativa (ai fini del riconoscimento della responsabilità civile e penale) gli infortuni derivanti dalla sussistenza del c.d. rischio elettivo, vale a dire il rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative ed abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento di lavoro e che il lavoratore affronta per libera scelta con atto volontario puramente arbitrario per soddisfare esigenze meramente personali.

Le previsioni normative sopra descritte, richiamate dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, mirano, dunque, a tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori qualora, a seguito dell'inosservanza dei precetti cautelari contenuti nelle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, si verificano la morte o lesioni gravi o gravissime a danno del lavoratore.

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.)

Si tratta di un reato a forma libera, che prevede una cornice edittale più grave qualora l'evento morte sia commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Rientrano in tale fattispecie criminosa tanto eventi lesivi istantanei, dovuti ad esempio ad infortuni sul lavoro, quanto decessi conseguenti alle malattie professionali contratte a causa del contatto sul luogo di lavoro, in assenza di dispositivi di protezione individuale o in generale di adeguate misure di prevenzione, con sostanze dannose per la salute.

LESIONI COLPOSE (art. 590 c.p.)

La norma in esame tutela l'incolumità individuale, punendo quelle condotte che cagionino al soggetto passivo – il lavoratore nel caso che ci occupa – lesioni di diversa gravità.

Ai fini della contestazione della responsabilità amministrativa dell'ente, rilevano solo quelle lesioni, commesse in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, qualificate come gravi o gravissime. Per la definizione di tali due distinte ipotesi, occorre fare riferimento alla disciplina di cui all'art. 583 c.p., rubricato "*Circostanze aggravanti*". In particolare, la lesione è considerata *grave* nei seguenti casi: (i) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; (ii) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione è invece considerata *gravissima* se dal fatto deriva: (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Con riferimento ai delitti dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il D.Lgs. n. 81/2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro, all'art. 30 (rubricato "*Modelli di organizzazione e di gestione*") stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici individuati dalla norma relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La norma sopra richiamata, pertanto, nell'individuare gli aspetti che deve soddisfare il modello adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per rispondere efficacemente alle esigenze di prevenzione appositamente dettate dal T.U. 81/2008, funge da saldatura fra i due corpi normativi in parola (ovverosia il D.Lgs. 231/2001 e il D.Lgs. 81/2008).

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

Costituisce espressione del sopra descritto sistema antinfortunistico il “Documento di Valutazione dei Rischi” (c.d. D.V.R.), nel quale vengono identificati i rischi riscontrabili nel luogo di lavoro e indicate le relative misure di prevenzione, al fine di evitare potenziali violazioni delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

A seguito della grave situazione epidemiologica mondiale causata dalla diffusione del virus Covid19, il Consorzio, quale datore di lavoro, si è inoltre conformata al “*Protocollo di sicurezza di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*” sottoscritto il 14 marzo 2020 da sindacati, imprese e Governo, e successivamente integrato e modificato il 24 aprile 2020 nonché alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante “*Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività*”.

I principali componenti del sistema di prevenzione e gestione aziendale sono individuati nelle seguenti figure:

- Datore di lavoro: il soggetto di cui all’art. 2, lett. b) del D.Lgs. 81/08, che nel caso di specie coincide con il Direttore Generale, il quale dovrà assicurare il puntuale rispetto di tutti gli adempimenti operativi e organizzativi richiesti dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, nonché di ogni altra disposizione di legge dettata in tema di protezione e tutela della salute dei lavoratori;
- Dirigente Delegato: il Datore di Lavoro, mediante il conferimento di specifica delega, ha ripartito i compiti e le relative responsabilità, ad eccezione di quelle non delegabili, al personale dipendente.
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persona designata dal Datore di Lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08 (art. 2, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 81/2008);
- Medico Competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dal D.Lgs. 81/08, che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/08;
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): persone elette nell’ambito delle rappresentanze sindacali per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 2, co. 1, lett. i) del D.Lgs. 81/08);
- Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del Datore di Lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione (art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08).

2. Identificazione delle attività a rischio reato

In considerazione delle attività svolte dal Consorzio, all’esito del *Risk assessment* condotto, sono state individuate le seguenti attività sensibili, declinate sulla scorta delle esigenze preventive indicate dal T.U. 81/2008:

- a) Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza sul Lavoro) e attuazione del servizio di prevenzione e protezione.**

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

3. Principi generali di comportamento

Nel presente paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di reato descritte in precedenza.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al Codice Etico, nonché ai principi generali di comportamento enucleati nel Modello, al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato e, infine, al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) adottato dal Consorzio.

Il Consorzio, quale datore di lavoro, assolve al dovere informativo e formativo nei confronti dei dipendenti rendendo disponibile e facilmente accessibile ai lavoratori tutto il materiale della formazione e tutta la documentazione informativa relativi alla salute e sicurezza sul lavoro.

Ai Destinatari della presente Parte Speciale è fatto obbligo di:

- rispettare ed assicurarsi che vengano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e le procedure interne dell'ente;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, eventuali sostanze e preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, le attrezzature e gli strumenti di lavoro in genere nonché i dispositivi di sicurezza;
- assicurarsi che i lavoratori siano adeguatamente protetti e assicurarsi del corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale;
- segnalare immediatamente al responsabile gerarchico le anomalie o i malfunzionamenti degli strumenti e dei dispositivi sopra richiamati, nonché le altre eventuali situazioni di pericolo di cui sono venuti a conoscenza;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento richiesti dalla normativa applicabile e diffondere gli obiettivi di salute e sicurezza ed i relativi programmi di attuazione intrapresi dal Consorzio;
- coinvolgere e consultare i lavoratori per realizzare un miglioramento continuo dei presidi di salute e sicurezza;
- assicurarsi che venga svolta dal Medico Competente la sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008;
- sottoporsi ai controlli sanitari nei casi previsti dalla normativa vigente;
- assicurarsi che venga istituita una squadra di emergenza per antincendio e primo soccorso;
- monitorare costantemente la sicurezza sul lavoro e riesaminare periodicamente i presidi ed il sistema di gestione attuati;
- informare tempestivamente il Consorzio circa eventuali incidenti occorsi e rispettare altresì i flussi informativi appositamente previsti nei confronti dell'OdV;
- verificare il rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020, successivamente modificato ed integrato.

Il Consorzio fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- tenere comportamenti pericolosi per la propria salute e sicurezza e per quella altrui;
- ritardare l'attuazione dei presidi di sicurezza necessari;

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

- omettere o ritardare le segnalazioni di incidenti od occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia costituito un pericolo potenziale per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- chiedere ai lavoratori di svolgere la loro attività in una situazione di lavoro in cui sussiste un pericolo grave e immediato per la loro sicurezza;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere operazioni o manovre che non siano di propria competenza o che si discostino dalle istruzioni ricevute ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

4. Procedure di controllo specifiche

Preliminarmente si evidenzia che il Consorzio si è dotato di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 81/2008 – da intendersi qui integralmente richiamato -, ovvero sia un sistema organizzativo - gestionale volto ad eliminare o, quantomeno, mitigare i rischi per la salute e sicurezza del proprio personale e dei soggetti terzi interessati. Si precisa inoltre che, per quanto attiene alle specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, occorre fare riferimento anche al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a cui si rinvia.

Quanto alle attività a rischio di reato come sopra identificate, il presente Modello individua le specifiche misure di prevenzione da attuare al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa generale applicabile e dalla legislazione speciale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

a) Rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

Al fine di attuare i principi generali di comportamento sopra descritti, il Consorzio:

- dispone che il RSPP si coordini con il Settore competente in relazione agli acquisti e al rapporto con i fornitori per l'attuazione delle verifiche periodiche di legge applicabili;
- dota il RSPP di un apposito scadenziario anche in formato digitale;
- effettua specifiche valutazioni e controlli in relazione agli eventuali agenti chimici e biologici all'interno dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto nel DVR.

b) Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti

In riferimento all'attività sopra indicata, il Consorzio:

- identifica gruppi omogenei di lavoratori al fine di valutare per ciascuno di essi i rischi specifici e gli appositi presidi di protezione e tutela;
- procede alla redazione del DVR e di un organigramma della sicurezza, provvedendo al loro aggiornamento. I predetti adempimenti non sono delegabili dal datore di lavoro e devono essere effettuati sulla base di criteri definiti preliminarmente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28, D.Lgs. 81/2008.

c) Attività di natura organizzativa, quali gestione delle emergenze e primo soccorso

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

In riferimento all'attività sensibile in esame, il Consorzio:

- redige specifici piani di gestione delle emergenze e li rivede periodicamente;
- individua tra il proprio personale, previa consultazione con i RLS, gli addetti agli interventi in caso di emergenza, assicurandosi che le squadre di emergenza siano in numero sufficiente e preventivamente formate secondo quanto disposto dalla legge;
- effettua le prove di evacuazione almeno una volta l'anno, prevedendo la possibilità di porre in essere anche simulazioni di situazioni di pericolo per testare le reazioni dei componenti delle squadre di emergenza. Gli esiti di tali simulazioni devono essere adeguatamente documentati e conservati, anche in vista di eventuali visite ispettive o richieste di esibizione da parte delle autorità competenti;
- provvede a dotarsi e a mantenere in efficienza idonei sistemi antincendio scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; sono altresì predisposti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari;
- dispone di uno scadenziario, anche in formato elettronico, gestito dal RSPP per il monitoraggio delle scadenze del periodo di validità della formazione;
- provvede a somministrare la dovuta formazione ai lavoratori, anche per assicurare la capacità d'uso dell'estintore.

d) Attività di natura organizzativa, quali gestione degli appalti, prestazioni d'opera e forniture

Le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dall'art. 26 e dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

A tal fine, il Consorzio:

- prima della richiesta di offerta o, per i contratti pubblici, della pubblicazione del bando o della lettera di invito, redige i documenti unici di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) secondo quanto previsto dal T.U. 81/2008, sottoscritto da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguato in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- verifica che il soggetto esecutore delle lavorazioni, servizi o forniture – impresa o lavoratore autonomo - possieda idonei requisiti tecnico – professionali, accertati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA;
- verifica che l'appaltatore abbia adempiuto agli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Se necessario, viene accertata la presentazione all'INAIL, da parte del soggetto esecutore, di apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata;
- accerta che il soggetto appaltatore, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi rilasci la dichiarazione di conformità alla regola dell'arte;
- in caso di consegna di macchinari, attrezzature, strumenti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza, controlla la presenza delle marcature CE, dei libretti d'uso e manutenzione, dei certificati di conformità e, se richiesto, dei requisiti di omologazione, nonché della corrispondenza delle specifiche del prodotto rispetto alle richieste;
- introduce sistemi di rilevamento delle presenze dei lavoratori terzi presso la sede del Consorzio e di controllo sul rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

e) Attività di natura organizzativa, quali riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

Con riferimento all'attività sopra indicata, il Consorzio:

- effettua le riunioni periodiche ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, cui partecipano il datore di lavoro – obbligatoriamente e senza possibilità di delega – nonché il medico competente, il RSPP e gli RLS;
- convoca i RLS conformemente a quanto stabilito dalla legge e dispone che questi partecipino a tutte le attività previste in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

f) Attività di sorveglianza sanitaria

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo precedente, con riferimento specifico all'attività sensibile in oggetto, il Consorzio:

- verifica che il medico competente definisca un protocollo di sorveglianza sanitaria e provveda, a seconda dei casi, alle visite mediche previste dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008;
- dota il RSPP di uno scadenziario per la programmazione delle visite e dispone che questi si coordini a tale scopo con il medico competente e con il Settore Risorse Umane;
- si accerta che il medico competente effettui sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro afferenti al Consorzio almeno una volta l'anno con cadenza differente sulla base della valutazione dei rischi e rediga apposito verbale;
- incarica il medico competente della custodia delle cartelle sanitarie dei lavoratori;
- verifica il possesso, da parte del medico competente, dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale funzione;
- verifica che il medico competente partecipi regolarmente alle riunioni di coordinamento con l'RSPP, gli RLS e il datore di lavoro stesso, aventi ad oggetto le tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- controlla la corretta e costante attuazione da parte del medico competente dei protocolli sanitari e di sorveglianza sanitaria.

g) Attività di informazione e formazione dei lavoratori

In riferimento alla predetta attività sensibile, il Consorzio:

- provvede ad informare i lavoratori circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi;
- attua un piano di formazione e addestramento dei lavoratori e ne documenta la partecipazione tramite il rilascio di attestati;
- dispone che le attività formative siano erogate attraverso diverse modalità (ad es. formazione in presenza o da remoto);
- assegna la gestione della formazione al RSPP e ad eventuali consulenti esterni, che predispongono il materiale consultandosi anche con il Settore Risorse Umane;
- comunica ai nuovi assunti gli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; - qualora necessario, per la formazione di tipo specialistico, affianca al RSPP soggetti esterni sulle tematiche di primo soccorso, antincendio ecc.;
- prevede che tutta l'attività di formazione, addestramento e informazione venga adeguatamente documentata.

h) Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

In riferimento all'attività sensibile in oggetto, il Consorzio:

- verifica che i luoghi di lavoro consentano al lavoratore di svolgere le proprie mansioni in totale sicurezza e, altresì, nel rispetto di buoni standard ergonomici;
- sottopone a regolare manutenzione gli strumenti di lavoro affinché vengano eliminati tempestivamente i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- garantisce la presenza di adeguate condizioni igieniche, verificando la corretta applicazione di linee guida, regolamenti e protocolli di settore;
- provvede a segnalare eventuali aree a rischio specifico e, se del caso, le rende accessibili ai soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

i) Sistemi di registrazione implementati

In riferimento all'attività sensibile in oggetto, il Consorzio:

- dispone di un apposito scadenziario specifico su supporto informatico, gestito con l'ausilio del RSPP e del Settore Risorse Umane, anche al fine di garantire la tracciabilità dei percorsi decisionali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- garantisce un'adeguata gestione delle registrazioni dei controlli effettuati ai sensi del D.Lgs. 81/2008, assicurando in particolare la disponibilità, la tracciabilità e la conservazione della predetta documentazione.

j) Ulteriori controlli

Al fine di verificare l'effettiva attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e di attuare efficacemente le misure di prevenzione e i presidi di controllo previsti dal presente Modello, è altresì previsto che:

- il RSPP, il medico competente e il RLS comunichino senza indugio al datore di lavoro le anomalie e le inadempienze riscontrate nell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- il RSPP, il RLS, il medico competente, il datore di lavoro e i lavoratori segnalino all'OdV informazioni afferenti alle eventuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il datore di lavoro, nel conferire le deleghe di funzione, verifichi che queste posseggano i requisiti obbligatori previsti dalla normativa di settore – fra cui la previsione di poteri, anche di spesa, adeguati all'incarico - e siano attribuite a persone dotate delle necessarie competenze e qualità in rapporto ai compiti da svolgere;
- l'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni, possa richiedere l'assistenza dei responsabili della sicurezza nominati dal Consorzio, nonché di consulenti esterni esperti in sicurezza sul lavoro e in materie antinfortunistiche.

5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riguardo alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi periodici e ad evento nei confronti dell'OdV:

- comunicazioni circa eventuali cambiamenti intervenuti nell'organigramma del Consorzio, ovvero relativi alla struttura organizzativa per la gestione del sistema di sicurezza e salute sul lavoro o a eventuali manuali di sicurezza;
- comunicazione in merito alle sanzioni disciplinari irrogate ai lavoratori.
- informazioni relative ad eventuali cambiamenti delle attività dell'ente che comportino l'insorgere di nuovi rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro o modifiche in quelle esistenti;

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

- comunicazioni circa eventuali criticità emerse nelle riunioni periodiche previste ai sensi dell'art. 35, T.U. 81/08;
- comunicazione in ordine alla corretta applicazione dei protocolli di prevenzione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2 (c.d. Covid – 19) e segnalazione di eventuali non conformità riscontrate nei luoghi di lavoro;
- informazione annuale circa le simulazioni relative a prove di primo soccorso, prove di evacuazione ecc.;
- informazioni circa le attività di formazione organizzate ed effettuate;
- comunicazione circa gli eventuali infortuni occorsi ai lavoratori;
- comunicazione di quasi incidenti (c.d. *near miss*) o, in generale, di problemi occorsi che, pur non pregiudicando la salute dei lavoratori, possano comunque indicare carenze, criticità o punti di debolezza nel sistema di sicurezza aziendale o aree di pericolo;
- comunicazione circa eventuali perquisizioni o ispezioni disposte da Autorità pubbliche (es. ASL) e trasmissione dei verbali delle stesse;
- comunicazioni di irregolarità, anomalie o condotte che si pongano in violazione del Modello, del Codice Etico e/o dei protocolli adottati dal Consorzio.

*

PARTE SPECIALE D

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI (ART. 25-DECIES, D.LGS. 231/2001)

1. Le fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.), introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116 (recante *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale."*), con l'inserimento dell'art. 25-decies nel D.Lgs. 231/2001.

Si richiamano, di seguito, le fattispecie di reato previste dalla suddetta disposizione normativa:

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 377-bis c.p.)

La fattispecie criminosa in esame punisce il fatto di chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni, ovvero a rendere dichiarazioni mendaci coloro che sono chiamati a rendere, davanti all'Autorità Giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tali soggetti abbiano la facoltà di non rispondere.

I modi di attuazione della condotta di induzione a non rendere dichiarazioni sono tipici, in quanto richiedono l'esercizio di violenza o minaccia, ovvero l'offerta di denaro o di altra utilità.

2. Identificazione delle attività a rischio reato

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

I reati esaminati nella presente Parte Speciale possono venire in rilievo nell'ambito delle seguenti attività del Consorzio:

a) Gestione dei contenziosi e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria.

3. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili sopra individuate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

- promettere od offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare od omettere fatti dal cui accertamento possa derivare l'irrogazione di sanzioni di qualsiasi natura nei confronti del Consorzio, agendo, pertanto, nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza, al fine di occultare od omettere fatti dal cui accertamento possa derivare l'irrogazione di sanzioni di qualsiasi natura nei confronti del Consorzio, agendo, pertanto, nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima.

4. Procedure di controllo specifiche

Ad integrazione delle regole generali di comportamento sopra descritte, con riferimento ai presidi di controllo specifici da adottare nelle attività sensibili in oggetto per prevenire il reato in esame, si rinvia alle indicazioni dettate nella Parte Speciale A del presente Modello afferente ai reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

Nell'attività sensibile oggetto della presente parte speciale, è configurabile un'ipotesi delittuosa qualora il Consorzio, mediante promessa di denaro o altra utilità, ovvero con violenza o minaccia, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, le parti che, in un procedimento penale, abbiano la facoltà di non rispondere (i.e. l'imputato, il coimputato e l'imputato in un reato connesso).

5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto concerne i flussi informativi nei confronti dell'OdV, finalizzati a prevenire e identificare eventuali condotte integranti il reato presupposto in esame, ci si riporta integralmente al paragrafo della Parte Speciale relativa alla trattazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

*

PARTE SPECIALE E
REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. 231/2001)

1. Le fattispecie di reato

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha esteso l'ambito di applicazione del Decreto inserendo l'art. 25undecies a tutela dell'ambiente. In questo modo è stato realizzato l'obiettivo, a suo tempo espresso nella Legge Delega n. 300 del 2000, di "responsabilizzare" le società in materia di ambiente, sulla spinta delle istanze europee di protezione dello stesso e di prevenzione

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

dell'inquinamento. La legislazione penale italiana sull'ambiente è improntata ad una politica di prevenzione degli impatti ambientali negativi, che viene vista come uno strumento più efficace rispetto ad un intervento di tipo riparativo, successivo alla produzione del danno ambientale.

L'oggetto delle previsioni penali in materia emerge anzitutto dalla definizione di "danno ambientale" inserita nell'art. 300 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo Unico sull'Ambiente), secondo cui: "*è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.*"

Le fattispecie rilevanti sono:

- Art. 452 *bis* c.p.: Inquinamento ambientale;
- Art. 452 *quater* c.p.: Disastro ambientale;
- Art. 452 *quinquies* c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente;
- Art. 452 *octies* c.p.: Circostanze aggravanti;
- Art. 137, comma 2, D.Lgs. 152/2006: Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
- Art. 137, comma 3, D.Lgs. 152/2006: Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni;
- Art. 137, comma 5, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006: Scarico di acque reflue industriali oltre i valori limite;
- Art. 137, comma 11, D.Lgs. 152/2006: Scarico sul suolo, sottosuolo o in acque sotterranee.
- Art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- Art. 256, comma 3, D.Lgs. 152/2006: Discarica non autorizzata;
- Art. 256, comma 5, D.Lgs. 152/2006: Miscelazione di rifiuti
- Art. 257, comma 1, D.Lgs. 152/2006: Bonifica dei siti;
- Art. 257, comma 2, D.Lgs. 152/2006: Bonifica dei siti da sostanze pericolose;
- Art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

ART. 452 BIS C.P. – INQUINAMENTO AMBIENTALE

Si tratta di un delitto di evento e di danno costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili dei beni ambientali specificatamente indicati.

Trattandosi di un reato a forma libera l'inquinamento nella sua materialità può consistere non solo in condotte che attengono al nucleo duro- acqua, aria e rifiuti – della materia, ma anche mediante altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, più in generale, in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale. Inoltre, l'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso

Per l'integrazione della fattispecie è sufficiente che l'autore si sia rappresentato ed abbia voluto le conseguenze della propria azione.

ART. 452 QUATER C.P. – DISASTRO AMBIENTALE

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

La norma sanziona i casi in cui, fuori dalle ipotesi di disastro c.d. "innominato" previsto dall'art. 434 c.p., sia cagionato un danno di natura irreversibile all'ecosistema.

Per disastro si intende un nocumento avente un carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone. Un disastro irrimediabile, anche qualora occorra, per una sua eventuale reversibilità, il decorso di un ciclo temporale talmente ampio, in natura, da non poter essere apportabile alle categorie dell'agire umano. D'altra parte, è sufficiente – vista la natura alternativa della fattispecie – che il disastro sia di ardue reversibilità, condizione che si verifica quando l'eliminazione dell'alterazione dell'ecosistema risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

ART. 452 QUINQUIES C.P. – DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE

Il nuovo art. 452 *quinquies* c.p. ha immesso nel sistema l'ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena fino a un massimo di due terzi.

È evidente il carattere direttamente precettivo del principio di precauzione – divenuto, con l'introduzione nel 2008 dell'art. 3 *ter* D.lgs. 152/2006, un principio di sistema del diritto ambientale cui devono attenersi le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private – e la sua conseguenza rilevanza nella conformazione della colpa.

ART. 452 OCTIES C.P. – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

La norma prevede un aggravamento, sotto il profilo sanzionatorio, per chi commetta i reati precedentemente descritti con le modalità associative di cui agli artt. 416 e 416 – bis c.p.

Art. 137, D.Lgs. 152/2006 – SANZIONI PENALI

[...];

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. [...];

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

[...];

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. [...];

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. [...]"

Art. 256 D.Lgs. 152/2006 – ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quaterdecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.6000 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. [...]*

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quaterdecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro

52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi (2). [...]:

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.5000 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

[...]"

La contravvenzione si riferisce ad ogni impresa ed a qualsiasi ente, non già soltanto a quelli che esercitano una attività tipica di gestione dei rifiuti. Tale assunto trova conferma nella constatazione che l'espressione "che effettuano attività di gestione di rifiuti", caratterizzante le imprese e gli enti imputabili di abbandono di rifiuti ai sensi dell'originario testo dell'art. 51, D.Lgs. 22/1997, venne prontamente soppressa già con la L. n. 426/1998 al fine di ampliare la portata applicativa della norma.

Soggetti attivi sono i titolari di impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza. Per «raccolta» di rifiuti si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o) del D.Lgs. n. 152/06 «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta (definiti nel medesimo comma) ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento», mentre la lettera a) del medesimo articolo definisce lo stoccaggio come «le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

parte quarta del decreto (e cioè il deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta (e cioè la messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)».

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per la violazione dei commi 1, lett. a) e 6, primo periodo, va da 100 a 250 quote. Per le violazioni dei commi 1, lett. b), 3, primo periodo, e 5 la sanzione pecuniaria va da 150 a 250 quote. Per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria va da 200 a 300 quote e si applicano le sanzioni interdittive da 6 a 24 mesi.

Art. 257 D.Lgs. 152/2006 – BONIFICA DEI SITI

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 50.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. [...]”.

Art. 258 D.Lgs. 152/2006: VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI

- 1.” [...];
2. [...];
3. [...];
4. [...] Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
- 5.[...]”.

2. Identificazione delle attività a rischio reato

Attraverso l'attività di *Risk Assessment* il Consorzio ha individuato le seguenti attività sensibili, nel cui ambito, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati presupposto sopra descritti:

- a) Raccolta, classificazione, deposito e smaltimento di rifiuti; b) Gestione dei lavori relativi alla movimentazione di terre e rocce da scavo;
- c) Gestione delle emergenze ambientali; d) Selezione e gestione dei fornitori incaricati del trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- e) Gestione amministrativa dei rifiuti.

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

3. Principi generali di comportamento

Il Consorzio si è dotato di un sistema di procedure per la gestione dell'ambiente, che riguardano, in particolare: i) la gestione delle terre e rocce da scavo; ii) la gestione dei rifiuti; e iii) la gestione delle emergenze ambientali.

Occorre pertanto che i Destinatari del Modello facciano riferimento alle procedure sopra indicate – cui si rinvia integralmente – conformando alle disposizioni contenute nelle stesse le proprie condotte, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di reato sopra descritte.

In generale, ai Destinatari che, in ragione del proprio incarico e della propria funzione, siano coinvolti nel processo di gestione, classificazione e smaltimento dei rifiuti è fatto obbligo di:

- garantire il costante monitoraggio delle procedure interne in materia ambientale, al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti anche in ragione delle novità legislative entrate in vigore e/o modifiche nei processi aziendali o nell'organizzazione interna del Consorzio;
- attuare una vigilanza costante sulla corretta gestione dei rifiuti, prevedendo che chiunque venga a conoscenza di irregolarità nello svolgimento della predetta attività le segnali al Consorzio;
- attribuire specifiche deleghe ai soggetti preposti alla gestione delle attività in materia ambientale;
- aggiornare tempestivamente gli appositi registri previsti dalla normativa di settore.

Nell'ambito delle attività in esame è inoltre fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di:

- porre in essere condotte che violino – anche potenzialmente - la normativa che disciplina le attività di gestione dei rifiuti;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- dare fuoco ai rifiuti abbandonati o depositati;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- concorrere in attività organizzate dedite al traffico illecito di rifiuti.

4. Procedure di controllo specifiche

a) – e) Raccolta, classificazione, deposito e smaltimento dei rifiuti; gestione amministrativa dei rifiuti

Oltre a quanto previsto nella procedura interna relativa alla gestione dei rifiuti consortili, che qui si intende integralmente richiamata, si applicano i seguenti presidi di controllo:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività consortili sono raccolti, classificati e smaltiti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti e alle procedure interne adottate dal Consorzio. A tal fine, il Consorzio fornisce al proprio personale adeguata informazione e formazione;

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

- sono identificate la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed è attribuita agli stessi la corretta classificazione, con l'eventuale supporto di soggetti qualificati, al fine di definire le idonee modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge;
- per la corretta identificazione dei rifiuti pericolosi, il Settore competente si avvale delle schede tecniche/tossicologiche dei prodotti utilizzati, delle indicazioni scritte dei fornitori dei prodotti e della consulenza di centri esterni specializzati in materia;
- i rifiuti speciali sono raccolti nei depositi temporanei consortili previamente individuati. Rispetto a tale deposito è fatto obbligo di compilare e tenere un registro di carico e scarico;
- i rifiuti pericolosi sono indicati dal Settore competente in un apposito modulo, in cui è indicata la localizzazione geografica di ciascun sito;
- il personale del Consorzio, previamente addestrato e formato, è incaricato della raccolta dei rifiuti prodotti, depositandoli negli appositi contenitori differenziati per tipologia ed etichettati. Nell'attività sensibile in esame è ravvisabile una condotta delittuosa nell'ipotesi in cui il Consorzio depositi o smaltisca i rifiuti prodotti in maniera non conforme agli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia ambientale ovvero alteri od ometta di inserire i dati obbligatori nei registri relativi ai rifiuti.

b) Gestione dei lavori relativi alla movimentazione di rocce da scavo

In riferimento all'attività sensibile in oggetto, i Destinatari conformano la propria condotta a quanto previsto nella presente Parte Speciale, nel Codice Etico nonché nella specifica procedura interna cui si rimanda integralmente.

Nella presente attività sensibile può configurarsi una condotta criminosa qualora il Consorzio gestisca le terre e rocce da scavo in modo non conforme alle disposizioni contenute nel piano di utilizzo.

c) Gestione delle emergenze ambientali

I Destinatari che, in ragione delle proprie mansioni e competenze, si trovino coinvolti nell'attività sensibile in oggetto, conformano la propria condotta a quanto previsto nella presente Parte Speciale, nel Codice Etico nonché nella specifica procedura interna di gestione delle emergenze ambientali cui si rimanda integralmente.

Nell'ambito della presente attività sensibile può configurarsi un reato ambientale nell'ipotesi in cui il Consorzio concorra allo sversamento di sostanze potenzialmente contaminanti, omettendo di inviare la relativa segnalazione alle autorità competenti.

d) Selezione e gestione dei fornitori incaricati del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti

- le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sono affidate esclusivamente ad imprese autorizzate. Al riguardo, la scelta dei fornitori deve avvenire previa verifica delle autorizzazioni richieste dalla normativa di settore per l'espletamento del servizio di smaltimento, della sussistenza dei correlati requisiti tecnico – professionali e dell'adeguatezza del costo dei servizi rispetto ai valori di mercato.
- nei contratti con i fornitori esterni a cui è affidato il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti sono previste clausole risolutive espresse in caso di violazione da parte del fornitore delle disposizioni normative in materia ambientale.

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

Nell'attività sensibile in esame può realizzarsi uno dei reati previsti dalla normativa in materia ambientale qualora il Consorzio affidi i servizi di gestione dei rifiuti a fornitori non autorizzati o comunque non in regola rispetto alle previsioni di legge in materia ambientale.

5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riguardo alla presente Parte Speciale sono previsti i seguenti flussi informativi, periodici e ad evento, nei confronti dell'OdV:

- comunicazioni circa eventuali cambiamenti intervenuti nel Consorzio con riferimento alla struttura organizzativa per la gestione del sistema di gestione ambientale;
- informativa circa eventuali visite ispettive da parte di Autorità di controllo (es. ASL) e dei relativi esiti;
- informativa circa le specifiche attività di formazione organizzate ed effettuate;
- informativa relativa al fornitore esterno incaricato del servizio di trasporto di rifiuti;
- comunicazioni in merito ad eventuali visite ispettive da parte di enti certificatori e dei relativi esiti;
- informativa circa l'esito degli audit in materia ambientale condotti all'interno dell'organizzazione del Consorzio;
- segnalazione di eventuali incidenti occorsi;
- comunicazione circa criticità emerse che, pur non lesive dell'ambiente, possano comunque indicare punti di debolezza nel sistema di gestione ambientale del Consorzio;
- comunicazioni di perquisizioni o ispezioni disposte da Autorità pubbliche e trasmissione dei verbali delle stesse;
- comunicazioni di irregolarità, anomalie o condotte che si pongano in violazione del Modello, del Codice Etico e/o dei protocolli adottati dal Consorzio.

*

PARTE SPECIALE F

DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI (ART. 25-SEPTIESDECIES, D.LGS. 231/2001)

1. Le fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce al reato di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 9 marzo 2022, n. 22, inserito nell'art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001, ex art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22.

Si richiama, di seguito, la fattispecie di reato prevista dalla suddetta disposizione normativa:

DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI - 518-duodecies c.p.

La fattispecie criminosa in esame punisce il fatto di chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e di chi, fuori dei casi precedenti, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

2. Identificazione delle attività a rischio reato

Il reato esaminato nella presente Parte Speciale può venire in rilievo nell'ambito delle seguenti attività del Consorzio:

- a) Lavori di scavo terreni per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, eseguiti in diretta amministrazione o con ditte esterne;
- b) Lavori di scavo terreni per interventi di realizzazione di nuove opere, generalmente realizzate con progettazione specifica e ditte esterne;
- c) gestione della documentazione di cui all'archivio di deposito e all'archivio storico.

3. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento dell'attività sensibile sopra individuata, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

- rispetto dell'obbligo di legge, per chiunque ritrovi beni culturali, di segnalarne il ritrovamento alla Soprintendenza competente per territorio.
- nell'ambito delle attività b) di cui sopra, applicazione della procedura prevista per legge ex art. 25 Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, relativamente alla verifica preventiva dell'interesse archeologico. Vanno altresì osservate le prescrizioni espresse dalla Soprintendenza archeologica;
- consultazione del referente dell'archivio o ditta specializzata per la gestione e qualsiasi movimentazione della documentazione cartacea o digitale facente parte dell'archivio.

4. Procedure di controllo specifiche

Ad integrazione delle regole generali di comportamento sopra descritte, con riferimento ai presidi di controllo specifici da adottare nelle attività sensibili in oggetto, per prevenire il reato in esame si distingue:

- in caso di lavori eseguiti direttamente dal personale consortile, si prevede un obbligo di immediata segnalazione al diretto superiore gerarchico da parte di chi abbia operato il ritrovamento di beni culturali. Il superiore gerarchico denuncia immediatamente il ritrovamento alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia competente.
- in casi di lavori eseguiti da impresa terza, quest'ultima sarà tenuta, in caso di ritrovamento di beni culturali, a segnalare immediatamente il ritrovamento al personale consortile individuato nei documenti presenti in cantiere. Il personale consortile individuato provvederà senza indugio a denunciare il ritrovamento alla Sovrintendenza.

Nell'attività sensibile oggetto della presente parte speciale è configurabile un'ipotesi delittuosa qualora il Consorzio o la ditta appaltatrice terza, durante lavori di scavo del terreno, trovando un bene culturale, piuttosto che denunciarne il ritrovamento alla Soprintendenza, lo distrugga così che i lavori non subiscano ritardi.

	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale		
	Modello di organizzazione, gestione e controllo	Rev. 6	Data 27 giugno 2024

5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto concerne i flussi informativi nei confronti dell'OdV, finalizzati a prevenire e identificare eventuali condotte integranti il reato presupposto in esame, i rispettivi Capo Settore Manutenzione e Capo Progettazione delle opere nel distretto di pianura e delle opere nel distretto montano sono tenuti a comunicare all'OdV il ritrovamento dei beni culturali e la relativa segnalazione alla Soprintendenza a evento e comunque non oltre tre mesi dal ritrovamento.